

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 180

Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

12/11/2024 - 07:07

Indice

1. DDL S. 180 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 180	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	12
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107 (ant.) del 22/02/2024	13
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 112 (pom.) del 13/03/2024	16
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 64 (pom.) del 09/04/2024	24
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116 (pom.) del 09/04/2024	25
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 157 (pom.) del 01/10/2024	37
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 162 (pom.) del 15/10/2024	43
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 166 (ant.) del 30/10/2024	50
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 167 (pom.) del 05/11/2024	56
1.3.2.1.9. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 169 (pom.) dell'11/11/2024	62
1.4. Trattazione in consultiva	65
1.4.1. Sedute	66
1.4.2. Resoconti sommari	67
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	68
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/10/2024	69
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	71
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 294 (ant.) del 16/10/2024	72
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 298 (pom.) del 29/10/2024	78

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 302 (ant.) del 06/11/2024.....	92
1.4.2.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	96
1.4.2.3.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 181 (pom.) del 26/03/2024.....	97
1.4.2.3.2. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 182 (ant.) del 04/04/2024.....	108
1.4.2.3.3. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 185 (pom.) del 16/04/2024.....	111

1. DDL S. 180 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 180

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 180

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANETTIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto a introdurre disposizioni a tutela degli alunni con alto potenziale cognitivo (*gifted* o plusdotati), cioè alunni che manifestino o abbiano capacità potenziali di apprendimento superiori rispetto a quelle dei coetanei. Si tratta di un tema che è già stato oggetto, nella XVII legislatura, della risoluzione parlamentare n. 7-01418 del 12 dicembre 2017 presso la VII Commissione della Camera dei Deputati, a firma degli onorevoli Palmieri, Baldelli e Crimi. Il tema dell'inclusione scolastica e della tutela e valorizzazione dell'alunno plusdotato è di particolare importanza.

Infatti, l'Italia è tra i pochissimi Paesi in Europa a non essersi ancora uniformato alle molteplici sollecitazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione europea volte alla tutela e alla valorizzazione degli alunni plusdotati fin dai primi anni di scolarità. In particolare, si ricorda la raccomandazione n. 1248(94) del Consiglio d'Europa sull'istruzione dei bambini con alto potenziale cognitivo, che ha evidenziato come tali alunni « dovrebbero beneficiare di condizioni di insegnamento appropriate che permettano loro di valorizzare pienamente le loro possibilità nell'interesse proprio e della società. Nessun Paese può effettivamente permettersi di sprecare il talento e non identificare in tempo ogni potenziale intellettuale o di altro tipo sarebbe uno spreco di risorse umane. Ciò richiede gli strumenti giusti ». Sullo stesso tema è intervenuto anche il Comitato economico e sociale europeo che, nella 486a Sessione plenaria del 16-17 gennaio 2013, ha reso il parere « Liberare il potenziale dei bambini e dei giovani con alte abilità intellettuali nell'Unione europea ». Inoltre, il Parlamento europeo, con l'avviso ai membri del 26 febbraio 2017, emesso a seguito di una petizione presentata da un avvocato italiano, ha sottolineato che l'Unione incoraggia gli Stati membri a adottare un sistema di istruzione inclusiva che soddisfi anche i bisogni degli alunni plusdotati, che hanno necessità sicuramente peculiari. D'altra parte gli altri Paesi europei già dispongono di una programmazione speciale per tali alunni.

Non è un tema caro solo all'Europa: negli Stati Uniti d'America l'identificazione di questi alunni avviene nelle scuole fin dai primi anni di scolarizzazione e i ragazzi plusdotati vengono direttamente inseriti in programmi speciali nei quali è elaborato un percorso personalizzato per ciascuno di loro. Va sottolineato come molti studi abbiano dimostrato che il mancato riconoscimento precoce degli alunni con alto potenziale cognitivo possa causare misdiagnosi di disturbo da *deficit* dell'attenzione e iperattività (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder* - ADHD), di depressione o di spettro autistico e come, talvolta, per cercare di curare una patologia in realtà inesistente si sia arrivati perfino alla somministrazione di farmaci.

Tutto questo potrebbe essere evitato con l'adozione di percorsi scolastici adeguati. Gli alunni con alto potenziale cognitivo che non vengono riconosciuti e supportati a scuola sono anche destinati a un precoce abbandono scolastico. Si tratta, secondo alcune rilevazioni operate da ricerche americane, di una percentuale compresa tra l'8 e il 17 per cento. Il tema è di sicuro rilievo per l'Italia posto che siamo

stati già chiamati dagli obiettivi della Strategia Europa 2020, fissati dalla Commissione europea, a diminuire la soglia di abbandono scolastico precoce nel limite del 10 per cento entro il 2020.

Ridurre il tasso di abbandono scolastico nei ragazzi plusdotati aiuterebbe dunque l'Italia a proseguire nell'azione di abbassamento di tale soglia.

Gli alunni plusdotati, secondo le principali associazioni italiane che si occupano del tema, sono il 5 per cento, quindi in Italia vi sono circa 430.000 alunni con alto potenziale cognitivo. Si tratta, dunque, di una percentuale rilevante e meritevole di attenzione.

Questi ragazzi hanno bisogno di un approccio differenziato nell'ambito scolastico, al pari di quanto è previsto per gli alunni (affetti da dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia) tutelati dalla normativa sui disturbi specifici di apprendimento che, stando ai dati riportati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono circa il 3-5 per cento della popolazione scolastica: un numero uguale, se non addirittura inferiore, rispetto agli alunni plusdotati.

Agli alunni con alto potenziale cognitivo devono dunque essere assicurati piani didattici specificamente individuati per ciascuno di loro. Sicuramente i piani formulati per gli alunni con bisogni educativi speciali non possono fornire un punto di riferimento: la plusdotazione è infatti una condizione ben diversa da quella che caratterizza i giovani con disturbi o difficoltà di apprendimento. Gli alunni plusdotati dovrebbero inoltre beneficiare di ulteriori possibilità di passare a classi superiori a quelle successive da essi frequentate rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti. Si pensi che negli Stati Uniti d'America sono permessi molti « salti » di classe.

In altri termini, l'assenza di una specifica disciplina sulla tutela dell'alto potenziale cognitivo a scuola non permette di individuare e di aiutare gli alunni plusdotati, di formare in modo adeguato i docenti e gli operatori del settore e di garantire la flessibilità organizzativa necessaria in relazione alle esigenze cognitive, emozionali e sociali degli alunni plusdotati.

A questi principi si ispira il presente disegno di legge che mira: al riconoscimento e alla tutela degli alunni con alto potenziale cognitivo; a garantire loro un'adeguata e stimolante formazione e istruzione attraverso l'inclusione scolastica e il sostegno allo sviluppo delle loro peculiarità; a promuovere l'adozione di percorsi scolastici personalizzati tenendo conto delle attitudini e dei bisogni del singolo per garantirne la tutela dell'equilibrio psicofisico; alla previsione di percorsi formativi specifici per il personale docente nella gestione dell'alunno o alla riduzione del tasso di abbandono scolastico precoce. Il presente disegno di legge, all'articolo 1, stabilisce le finalità, tra le quali quella di garantire il diritto degli alunni con alto potenziale cognitivo alle pari opportunità di formazione e istruzione, allo sviluppo del loro potenziale di apprendimento, all'incoraggiamento del loro successo scolastico, alla riduzione del loro sottorendimento, alla diminuzione del tasso di abbandono scolastico precoce e alla tutela dei loro bisogni relazionali ed emozionali. L'attuazione di tali finalità avviene attraverso l'identificazione precoce di questi alunni, l'adozione di percorsi didattici adeguati, la formazione degli insegnanti e la comunicazione e collaborazione tra scuola, specialisti e famiglie.

L'articolo 2 definisce gli alunni con alto potenziale cognitivo.

L'articolo 3 reca disposizioni sul riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, prevedendo che esso possa essere effettuato anche su iniziativa delle famiglie.

L'articolo 4 istituisce la figura del referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo presso le scuole di ogni ordine e grado, stabilendo altresì i suoi compiti e prevedendo il suo aggiornamento.

L'articolo 5 disciplina la formazione degli insegnanti e dello psicologo scolastico e istituisce un esame curricolare in alcuni specifici corsi di laurea universitari e nelle scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.

L'articolo 6 prevede passaggi di classe per gli studenti con alto potenziale cognitivo ulteriori rispetto a quelli già previsti dalle norme vigenti.

L'articolo 7 individua le misure didattiche per gli alunni con alto potenziale cognitivo che comprendono, in particolare, l'adozione di piani didattici personalizzati. Tali piani possono prevedere la frequenza di una o più materie in una classe superiore, l'arricchimento, l'approfondimento e l'ampliamento di una o più discipline, nonché l'uso di metodi di apprendimento individuali e possono essere adottati anche avvalendosi della collaborazione delle figure professionali e delle associazioni

accreditate di cui all'articolo 3. È prevista anche la possibilità di costituire specifici gruppi di lavoro e di studio. Le misure didattiche applicate devono essere monitorate al fine di valutare nel tempo la loro efficacia.

L'articolo 8 prevede l'adozione del regolamento di attuazione della legge.

L'articolo 9 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 10 è costituito dalla clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per il riconoscimento e la valorizzazione degli alunni con alto potenziale cognitivo al fine di:

- a) comprendere e soddisfare i loro bisogni relazionali ed emozionali;
- b) garantire il loro diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione;
- c) promuovere lo sviluppo delle loro potenzialità;
- d) incoraggiare il loro successo scolastico;
- e) commisurare il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:

- a) l'identificazione precoce degli alunni con alto potenziale cognitivo;
- b) l'adozione di piani didattici personalizzati;
- c) la formazione degli insegnanti affinché siano in grado di riconoscere e supportare gli alunni con alto potenziale cognitivo;
- d) la collaborazione e la comunicazione tra scuola, insegnanti, specialisti e genitori, per tutelare e promuovere le esigenze e i bisogni degli alunni con alto potenziale cognitivo.

3. Il riconoscimento dell'alto potenziale cognitivo è effettuato ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2.

(Definizione di alunno con alto potenziale cognitivo)

1. Ai fini della presente legge, per alunno con alto potenziale cognitivo o plusdotato si intende l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato o abbia la potenzialità di manifestare, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze e di conoscenze rispetto ai coetanei con un grado pari di scolarizzazione.

Art. 3.

(Riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo)

1. Qualora la scuola e lo psicologo scolastico individuino un alunno con un presunto alto potenziale cognitivo, comunicano alla famiglia l'opportunità di procedere a uno specifico riconoscimento di tale potenziale.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato, anche su iniziativa della famiglia, da neuropsichiatri infantili, da psichiatri o da psicologi con una formazione specifica in materia di alto potenziale cognitivo acquisita a seguito di uno specifico tirocinio annuale, ovvero che possano dimostrare di essersi occupati della materia a livello professionale o scientifico mediante pubblicazioni o attività pubblicistica da almeno due anni.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, presso associazioni che si occupano di alto potenziale cognitivo, istituite in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, o presso strutture private gestite dalle figure professionali di cui al

comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento delle associazioni e delle strutture private di cui al comma 3.

5. L'esito del riconoscimento di cui al comma 1 è comunicato alla famiglia e, in accordo con essa, alla scuola frequentata dall'alunno.

6. Qualora il riconoscimento di cui al comma 1 sia effettuato su iniziativa della famiglia ai sensi del comma 2, la famiglia provvede a comunicare alla scuola l'esito di tale riconoscimento.

Art. 4.

(Referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 nelle scuole di ogni ordine e grado è individuato un insegnante con la funzione di referente per l'alto potenziale cognitivo, incaricato di individuare gli alunni con presunto alto potenziale cognitivo, da sottoporre al riconoscimento ai sensi dell'articolo 3.

2. Il referente per l'alto potenziale cognitivo partecipa a corsi di aggiornamento, per una durata minima di 20 ore per il primo anno e di 15 ore per gli anni successivi, tenuti dalle università, dalle associazioni accreditate o dalle strutture private di cui all'articolo 3.

3. Al termine dei corsi di aggiornamento è rilasciato, previo esame di verifica, un certificato di abilitazione all'esercizio della funzione di referente per l'alto potenziale cognitivo.

4. Il referente per l'alto potenziale cognitivo adotta piani didattici personalizzati per gli alunni con alto potenziale cognitivo e stabilisce, d'intesa con le famiglie, che i medesimi alunni siano ammessi a una classe superiore a quella da essi frequentata per la frequenza di una o più discipline.

5. Il referente per l'alto potenziale cognitivo vigila anche sulla formazione permanente degli insegnanti della scuola.

Art. 5.

(Formazione del personale)

1. Gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e lo psicologo scolastico, ove presente, partecipano a corsi di formazione obbligatoria sull'alto potenziale cognitivo con un minimo di 10 ore per il primo anno e di 5 ore per gli anni successivi, al fine di acquisire le competenze per individuare precocemente gli alunni con alto potenziale cognitivo e adottare le misure didattiche di cui all'articolo 7. I corsi sono tenuti dalle università, dalle associazioni accreditate o dalle strutture private di cui all'articolo 3. I partecipanti ai corsi, al termine degli stessi, sono sottoposti a verifiche sull'avvenuta acquisizione delle competenze oggetto del programma svolto.

2. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 è istituito almeno un esame curricolare in materia di alto potenziale cognitivo presso:

a) i corsi di laurea universitari in psicologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in servizio sociale e politiche sociali, in matematica e in lettere classiche e moderne;

b) le scuole di specializzazione in pediatria, in psichiatria e in neuropsichiatria infantile.

Art. 6.

(Iscrizione a classi superiori)

1. Oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente, l'alunno con alto potenziale cognitivo, riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, può iscriversi a classi superiori a quella per la quale possiede il titolo di ammissione, previa idoneità conseguita mediante un apposito esame.

Art. 7.

(Misure didattiche)

1. All'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, per gli alunni con alto potenziale cognitivo sono adottati piani didattici personalizzati, nei quali si tiene conto dei bisogni, anche

relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno, nonché di eventuali bisogni educativi speciali.

2. I piani didattici personalizzati possono, altresì, prevedere la frequenza di una classe superiore per l'apprendimento di una o più discipline, l'arricchimento, l'approfondimento e l'unificazione di una o più discipline previste dal programma di studio della classe frequentata dall'alunno, nonché il ricorso a metodi di apprendimento individuali.

3. La scuola può prevedere gruppi di lavoro e di studio costituiti da alunni con alto potenziale cognitivo che frequentano la stessa classe o classi diverse.

4. Le misure didattiche applicate nei piani didattici personalizzati devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle stesse in relazione alle condizioni di ciascun alunno.

5. Per l'adozione dei piani didattici personalizzati e per il successivo monitoraggio delle misure didattiche applicate, la scuola può avvalersi, anche su richiesta della famiglia, della collaborazione delle figure professionali di cui all'articolo 3, comma 2, o delle associazioni accreditate ai sensi del medesimo articolo 3.

Art. 8.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro della salute, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della medesima legge.

Art. 9.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della medesima legge.

Art. 10.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107 (ant.) del 22/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024

107ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Esame del disegno di legge n. 1002, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915, 916, 942 e 980 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sul testo dei disegni di legge si è espressa la commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, con un parere non ostativo con raccomandazioni e che stamani alle ore 8.30 si è svolta la seconda riunione del Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il relatore [ZAFFINI](#) (Fdl) riferisce sul disegno di legge n. 1002 di iniziativa della senatrice Zambito ed altri, recante delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria il quale si compone di un unico articolo.

Sottolinea che la delega legislativa, da esercitare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ha ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

La finalità dell'intervento normativo è quella di rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso l'adeguamento del numero dei medici e degli addetti alle professioni sanitarie e di superare le attuali modalità di accesso programmato ai corsi universitari di area sanitaria.

Si sofferma indi sui principi e criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è chiamato ad esercitare la delega, segnalando, in particolare, i seguenti: *a*) potenziamento della programmazione del numero di accessi ai richiamati corsi di laurea, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; *b*) conseguente adeguamento dei posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione; *c*) riordino delle attuali modalità di accesso. In particolare, prosegue il relatore, si conferma il numero programmato a partire dal secondo anno e l'accesso a tale ultima annualità è riservata agli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si prevedono inoltre incentivi per favorire il trasferimento degli studenti presso le università aventi sede nelle regioni in cui è maggiore il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie e si garantisce, per gli studenti non idonei all'accesso al secondo anno, la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno; *d*) previsione che nel primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico. Viene esclusa qualunque forma di collaborazione con università telematiche; *e*) accertamento del fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale in vista della definizione di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento; *f*) organizzazione, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, di corsi di orientamento per i corsi universitari in esame, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale.

L'oratore propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1002 con quello, già avviato, dei disegni di legge 915, 916, 942 e 980 di analogo contenuto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta ieri al termine della seduta plenaria. In tale sede, si è convenuto di calendarizzare, per le sedute che saranno convocate nelle prossime settimane, l'esame del disegno di legge sulla regolamentazione delle competizioni videoludiche (Atto Senato n. [970](#)), a sua prima firma, del disegno di legge contenente disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico (Atto Senato n. [180](#)), d'iniziativa del senatore Zanettin, nonché del disegno di legge concernente disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale (Atto Senato n. [492](#)), d'iniziativa dei senatori Pirondini ed altri.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì deliberato - prosegue il Presidente - di richiedere il deferimento al Presidente del Senato di due distinti affari assegnati. Il primo sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in accoglimento di una sua proposta, e il secondo sulle prospettive di riforma del calcio italiano, su proposta del senatore Marcheschi.

Si è inoltre deciso di valutare, in un successivo Ufficio di Presidenza, l'eventuale ripresa della discussione dei disegni di legge sulle imprese culturali e creative (disegni di legge nn. [637](#) e [882](#)), in esito alla valutazione delle disposizioni, già approvate in tale ambito, contenute nella legge n. 206 del 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. Dopo aver preso atto che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che il relativo esame, qualora il provvedimento dovesse essere assegnato alla Commissione, non sarà congiunto all'esame del disegno di legge n. [597](#), di cui la Commissione ha avviato l'esame in sede redigente, sulla

promozione delle manifestazioni in abiti storici, tenuto conto che i due provvedimenti - pur presentando elementi di possibile sovrapposizione - presentano impianti distinti e autonomi. Inoltre, il disegno di legge approvato alla Camera, presentando disposizioni di delega al Governo, sarà verosimilmente assegnato in sede referente, quindi in una sede diversa rispetto a quella dell'Atto Senato n. 597, il cui *iter* è peraltro in fase molto avanzata.

Il Presidente informa altresì che giovedì 29 febbraio sono convocati, alle ore 14, gli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 4ª, 7ª e 8ª del Senato e VIIª, IXª e XIVª della Camera dei deputati per l'audizione del direttore generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, dott. Stephen Quest, sui temi scientifici legati alle sfide di maggiore importanza strategica per l'Unione europea.

Comunica infine che il 7 marzo 2024 si terrà a Bruxelles una conferenza interparlamentare dal titolo "Le donne nello sport" e invita i senatori eventualmente interessati a comunicare la propria disponibilità all'Ufficio di Segreteria della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 112 (pom.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

112ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,15.*

IN SEDE REDIGENTE

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che in quella seduta sono stati illustrati l'ordine del giorno e gli emendamenti, informa che nel frattempo è giunto anche il parere della Commissione politiche dell'Unione europea sul testo (favorevole) e sugli emendamenti (non ostativo).

In qualità di relatore, esprime parere contrario sull'ordine del giorno del senatore Pirondini. Pur comprendendo, e in alcuni casi condividendo, le finalità delle proposte emendative presentate, alla luce di una valutazione politica complessiva, ritiene che sia preferibile non modificare il testo licenziato alla Camera dei deputati, per evitare di allungare ulteriormente i tempi di approvazione del provvedimento, da lungo tempo atteso dal settore. Per tale ragione rivolge un invito a tutti i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti, precisando che, in caso contrario, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO si esprime in senso conforme al Presidente relatore sull'unico ordine del giorno e su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Interviene la senatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*) per precisare che le proposte emendative di cui è promotrice sono intese a specificare l'ambito di operatività degli educatori professionali socio-pedagogici nell'ambito delle strutture e dei servizi sociosanitari, al fine di sancire un netto confine tra le loro funzioni e quelle che devono essere riservate alle figure sanitarie e socio-sanitarie.

Ritiene, infatti, che nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati manchi una precisa linea di definizione dell'ambito di operatività delle figure pedagogiche, circostanza che, a suo parere, avrebbe inevitabili negative ricadute sull'attuazione delle disposizioni in esame.

Manifesta tuttavia la sua disponibilità ad accogliere l'invito del Presidente relatore a ritirare le proposte emendative a propria firma, qualora si esprima una reciproca disponibilità della maggioranza ad accoglierne i contenuti nella forma di un ordine del giorno.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), con riferimento all'intervento della senatrice Versace, precisa che la

posizione della sua parte politica è piuttosto quella di sostenere l'importanza della presenza delle figure pedagogiche nell'ambito dei servizi sociosanitari, in ragione della essenziale funzione di sostegno che le stesse svolgeranno nei confronti del personale sanitario.

Il Presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ribadito l'esigenza di porre termine con celerità alla lunga attesa dei professionisti interessati dal provvedimento in esame, nel preannunciare parere favorevole sull'eventuale ordine del giorno nel quale potrebbero confluire i contenuti degli emendamenti a firma della senatrice Versace, fornisce rassicurazioni in merito al fatto che gli impegni in esso formulati troveranno seguito in provvedimenti governativi e assicura, al contempo, lo svolgimento di un ruolo di monitoraggio dell'attuazione da parte della Commissione.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) ritira pertanto gli emendamenti 1.1 e 3.2, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/788/2/7, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie l'ordine del giorno G/788/2/7.

Al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente, la senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) e il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) aggiungono le rispettive firme all'ordine del giorno G/788/1/7 e insistono per la votazione dello stesso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/788/1/7, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 1.2, 4.1 e 11.1.

Con successive e distinte votazioni, sono indi approvati gli articoli 1 e 2.

Dopo che l'emendamento 3.1 è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, posti disgiuntamente in votazione, sono approvati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, nel medesimo testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente, con proposta di assorbimento della petizione n. 468.

(180) ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce sui disegni di legge in titolo, di cui la Commissione avvia l'esame congiunto, dando conto, innanzitutto, del disegno di legge n. 180.

Dopo aver fatto presente che esso si compone di dieci articoli, evidenzia che l'articolo 1 promuove, tra l'altro, nel rispetto del diritto di pari opportunità di formazione ed istruzione, lo sviluppo delle innate potenzialità degli studenti plusdotati, che, ai sensi del successivo articolo 2, sono identificabili quali alunni o studenti in grado di manifestare, o che hanno già manifestato, una precoce e più rapida capacità di apprendimento rispetto ai coetanei con pari grado di scolarizzazione.

Rileva che le disposizioni in esame tendono a incoraggiare un attento sviluppo dei suddetti studenti, che tenga conto altresì dei loro bisogni relazionali ed emozionali. Al fine di evitare che il mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive possa indurli ad abbandonare gli studi, si prevedono piani didattici personalizzati sulla base delle esigenze di quegli studenti la cui elevata capacità cognitiva sia precocemente identificata da personale docente specificamente formato.

Sottolinea che, allo scopo di garantire il riconoscimento degli studenti plusdotati, l'articolo 3 prevede che l'istituto e lo psicologo scolastico procedano all'identificazione, anche su iniziativa della famiglia dell'alunno, avvalendosi di neuropsichiatri infantili, psichiatri o psicologi appositamente formati. Il riconoscimento degli alunni potrà avvenire anche presso le strutture del Sistema sanitario nazionale ovvero presso strutture private gestite dalle figure professionali summenzionate, nonché da associazioni, attive in Italia o nel resto dell'Unione europea, che si occupano di elevato potenziale cognitivo.

Per quanto concerne il personale scolastico, gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, a decorrere

dall'anno scolastico 2023/24, l'istituzione di un referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo presso le scuole di ogni ordine e grado e la formazione del personale docente nella materia oggetto del disegno di legge in esame. Al referente, individuato tra il personale docente attivo presso l'istituto, sono affidati i compiti di identificare gli alunni plusdotati, di predisporre i piani didattici personalizzati nonché di decidere, di concerto con le famiglie dei suddetti studenti, la loro ammissione a classi superiori per la frequenza di una o più discipline.

Precisa che, a decorrere dall'anno accademico 2023/24, è istituito un esame curriculare in materia di alto potenziale cognitivo presso i corsi di laurea in psicologia, scienze dell'educazione, scienze della formazione, servizio sociale e politiche sociali, matematica ed in lettere classiche e moderne, nonché nelle scuole di specializzazione in pediatria, in psichiatria e in neuropsichiatria infantile.

Con riferimento alle ulteriori misure didattiche previste per la valorizzazione degli studenti plusdotati, in aggiunta ai piani didattici personalizzati, regolati dall'articolo 7, menziona il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 6, della possibilità di frequentare classi superiori previo conseguimento dell'idoneità per mezzo di un apposito esame.

Accenna, infine, all'articolo 8, il quale demanda a un regolamento del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, l'attuazione del provvedimento in esame, fatte salve - in base all'articolo 9 - le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che sono tenute a dare attuazione alle disposizioni della legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, nonché all'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passa indi ad illustrare le disposizioni del disegno di legge n. 1041, specificando che esso, composto da sette articoli, istituisce un Piano didattico sperimentale, volto a recepire la raccomandazione n. 1248 del 1994 del Consiglio d'Europa, diretta a favorire l'inclusione dei bambini plusdotati e il pieno sviluppo del loro elevato potenziale cognitivo e a riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo come indirizzo strategico delle politiche educative nazionali.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è previsto, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. Specifica che il Piano, di durata triennale, prevede, nel suo primo anno di vigenza, un'attività di formazione rivolta ai docenti per l'acquisizione di specifiche competenze utili all'identificazione degli alunni con alto potenziale cognitivo nell'ambito dei percorsi scolastici e alla loro valorizzazione. Nel biennio successivo si prevede la selezione e l'attivazione dei progetti presentati dalle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione interessate a partecipare alla sperimentazione. Le richiamate attività saranno oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, tramite un Comitato tecnico-scientifico appositamente istituito.

Per quanto concerne la formazione dei docenti, l'articolo 3 prevede che essa è finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento, nell'ambito dei percorsi scolastici, degli alunni con alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, è stabilita l'organizzazione del percorso formativo nonché le modalità di valutazione dei progetti sperimentali che le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, devono presentare al termine del percorso formativo. La partecipazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado alla sperimentazione è subordinata ad una positiva valutazione di detti progetti e autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 5 prevede che, al termine della sperimentazione, il Ministero dell'istruzione e del merito presenti una relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti alle competenti Commissioni parlamentari.

In base alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6, le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i

rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Dà conto, infine, dell'articolo 7, che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in euro 350.000 per ciascun anno di sperimentazione e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea che il tema degli alunni con alto potenziale cognitivo è di grande interesse, anche perchè investe circa il 5 per cento della popolazione scolastica, ed in particolare di quella primaria. Giudica importante, al riguardo, procedere a disciplinare la materia, superando il ritardo che caratterizza l'Italia, al fine di affrontare le difficoltà che tali alunni possono incontrare nell'inserimento scolastico ed evitare che le elevate potenzialità cognitive possano trasformarsi in veri e propri svantaggi.

Tenuto conto della complessità della materia, auspica che la Commissione svolga un ciclo di audizioni per gli opportuni approfondimenti.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) conviene, a sua volta, sul rilievo delle tematiche affrontate dai disegni di legge in titolo e sull'opportunità che la Commissione avvii una procedura informativa. Dopo aver ricordato l'impegno profuso in prima persona sin dalla scorsa Legislatura e aver dichiarato di sottoscrivere i contenuti del disegno di legge n. 180, fa presente che la questione è particolarmente sentita nel mondo della scuola e, in particolare, in quello delle associazioni di genitori degli alunni. Ritiene opportuno un intervento legislativo per intercettare, fin dalla scuola primaria, gli alunni con alto potenziale cognitivo, prevedendo per questi ultimi piani didattici personalizzati, al fine di evitare che, lasciati a se stessi, disperdano le loro potenzialità, anche in ragione di una possibile perdita di interesse e di attenzione agli aspetti didattici, nonché di difficoltà relazionali con i loro coetanei. In conclusione, giudica positivamente le norme in materia di formazione specifica del personale scolastico.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) condivide la richiesta di svolgere audizioni sui provvedimenti in titolo, considerata la delicatezza del tema da essi trattato, che investe bisogni educativi specifici. Ritiene peraltro che sia importante che il legislatore si faccia carico della dimensione inclusiva e universale della scuola.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di giovedì 21 marzo il termine per la presentazione di eventuali proposte.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata svolta la relazione introduttiva.

Dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale. Preso atto che il relatore rinuncia ad intervenire in sede di replica, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di mercoledì 20 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta

formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ([n. 131](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa.

Dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dato succintamente conto dell'attività del Comitato ristretto, istituito per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo, fa presente che, in tale sede, domani mattina, alle ore 9, si svolgerà l'audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), che illustreranno i risultati dell'attività del Gruppo di lavoro, costituito in seno alla medesima Conferenza, sulle "modalità di accesso ai corsi di area medica".

Comunica altresì che la documentazione che sarà acquisita sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Presidenza del Senato ha sciolto la relativa riserva con la quale era stato assegnato il provvedimento in titolo, essendo nel frattempo pervenuto anche il prescritto parere del Consiglio di Stato.

In qualità di relatore illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicato in allegato). Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione della propria parte politica sullo schema di osservazioni appena illustrato. Dopo aver evidenziato la complessità della proposta illustrata dal relatore, fa presente che l'atto del Governo in esame ha il limite di non risolvere alcune questioni a suo avviso rilevanti. Richiama, al riguardo, innanzitutto il mancato adeguamento della definizione di produttore indipendente, nonché la mancata attenzione verso l'esigenza di sostenere le produzioni

indipendenti, attraverso la previsione di specifici obblighi di investimento. Giudica poi negativamente la mancata fissazione di quote minime di investimento in opere di qualità non cinematografiche, nonché per la produzione di opere di animazione.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, che la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,05.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

premessi che esso:

reca lo schema di decreto legislativo che apporta modificazioni al testo unico dei servizi di media audiovisivi (d'ora innanzi "testo unico") in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; si compone di quattro articoli: l'articolo 1 incide, con modificazioni e integrazioni, sul decreto legislativo n. 208 del 2021; l'articolo 2 introduce modificazioni meramente formali al medesimo decreto legislativo; l'articolo 3 reca disposizioni abrogative; l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria;

considerate, per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione, le disposizioni che intervengono sui principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 208;

considerata altresì, tra i principi enunciati, la finalità di contrastare la tendenza odierna a distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione (cosiddetta "cancel culture"), ritenendo un valore la conservazione della memoria del passato e della cultura storica (articolo 1, comma 4);

tenuto altresì conto che:

in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 208), prevedendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* senta, oltre che il Ministero della cultura, anche il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia;

nella promozione del suddetto processo di alfabetizzazione, si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio; il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori viene sostituito da un Comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, le cui modalità di funzionamento sono definite con successivo decreto ministeriale;

con riferimento alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo, viene introdotto l'obbligo, per i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori;

tenuto altresì conto che:

l'articolo 3 della legge di delegazione europea (legge 22 aprile 2021, n. 53) volto a dare attuazione della direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva 2018/1808/UE, prevedeva espressamente, tra i criteri per l'esercizio della delega, che è stata esercitata con l'adozione del testo unico, la promozione delle opere europee "attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti";

in sede di attuazione della delega non si è tuttavia adeguatamente valorizzato tale criterio direttivo; valutata l'opportunità, anche alla luce della segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sul tema in questione, di una modifica delle

disposizioni relative alla promozione delle opere europee (di cui agli articoli da 52 a 57) e del potere sanzionatorio in capo alla medesima Autorità, in un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e maggiore equilibrio della disciplina legislativa recata nel testo unico;
ritenuto altresì importante salvaguardare che la sotto quota riservata all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, da destinare ad opere di espressione originale italiana, sia assicurata lasciando tuttavia ai fornitori di servizi di media audiovisivi privati il più possibile la facoltà di adempiere a tale obbligo secondo i principi del libero mercato, sì da poter scegliere liberamente tra opere audiovisive e/o cinematografiche italiane, nel rispetto della loro libertà editoriale e contrattuale;

preso altresì atto che:

l'articolo 1, comma 25, novella l'articolo 37 del Codice recante "Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica";

in particolare il comma 10 del richiamato articolo 37 attribuisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* il compito di disporre la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di programmi con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando anche gli stessi mezzi radiotelevisivi in orari caratterizzati da ascolti medi elevati; tenuto conto che il Ministro, al fine di esercitare il richiamato compito, è tenuto ad acquisire l'intesa con una serie di soggetti istituzionali;

rilevato che in tale sede sarebbe opportuno prevedere un esplicito coinvolgimento del Ministro per la disabilità;

tenuto conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 febbraio 2024 sull'atto in esame,

si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di chiedere al Governo di modificare il testo unico, come risultante dalle novelle introdotte dall'atto in titolo, nel senso di seguito indicato:

- 1) all'articolo 3, comma 1, alla lettera vv), siano soppresse le parole: "nell'ambito di un programma onell'ambito di uno spot" e, alla lettera eee), dopo le parole: "in relazione a programmi" siano inserite le seguenti: "audiovisivi o radiofonici";
- 2) all'articolo 4, comma 2, nel testo modificato dal decreto correttivo in esame, si preveda che spetti al Ministero della istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero della cultura, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e sentite le altre amministrazioni interessate ivi elencate, l'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale;
- 3) all'articolo 35, comma 2, le parole: "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità" siano sostituite con le seguenti: "Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico";
- 4) all'articolo 37, si valuti l'opportunità di modificare il comma 10 al fine di stabilire che il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sia tenuto ad acquisire anche l'intesa con il Ministro per la disabilità;
- 5) all'articolo 37, al comma 7, si premettano le parole: "Sui canali generalisti lineari" e, al comma 11, si sopprimano le parole: "e radiofonici";
- 6) all'articolo 38, comma 2, si sopprimano le parole: "sentito il Ministero che si esprime entro 15 giorni,";
- 7) all'articolo 54, relativo alla promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente:
 - a) al comma 1, dopo la parola: "produzione" si aggiungano le seguenti: "(comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'UE e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originaria italiana ovunque prodotta)" e le parole: "non inferiore al 12,5 per cento" siano sostituite con le seguenti: "non inferiore al 10 per cento" assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
 - b) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento,

- prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;
- c) al comma 3, si sostituiscano le parole: "3,5 per cento" con le seguenti: "1,75 per cento";
- 8) all'articolo 55, in materia di obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta:
- a) al comma 2, lettera b), si sostituiscano le parole: "20 per cento" con le seguenti: "16 per cento" assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
- b) al comma 8, si sostituiscano le parole "di cui un quinto" con "di cui un decimo";
- c) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento, prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;
- 9) valutare di introdurre misure a tutela e per il rafforzamento del comparto animazione con particolare riferimento alle opere la cui proprietà intellettuale sia in capo a soggetti italiani.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [788, Petizione, n. 468](#)

G/788/2/7

[Versace](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali»,

tenuto conto degli articoli 1 e 3, recanti definizione, rispettivamente, della professione di pedagogista e di quella dell'educatore professionale socio-sanitario;

ritenuto che essi, nel prevedere che l'attività di tali figure professionali si esercita anche nel comparto socio-sanitario, potrebbero ingenerare possibili dubbi interpretativi in ordine a inopportune sovrapposizioni rispetto ad attività riservate ad altre professioni;

preso atto dell'orientamento della Commissione di non modificare il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati al fine di non procrastinare ulteriormente l'approvazione di un provvedimento atteso da lungo tempo dal settore,

impegna il Governo:

ad interpretare, in sede di attuazione del provvedimento in esame, le disposizioni richiamate in premessa nel senso di evitare che l'attività dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici sia esercitata negli ambiti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e delle politiche del lavoro riservati ad altre professioni.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 64 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 16

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE STEP-NET ODV E CTS GIFTED APS, DI FEED THEIR MINDS, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI (AIMC), DELLA FEDERAZIONE GILDA UNAMS (FGU) E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELL'ASSOCIAZIONE ARBORESCIENZA GIFTED & TALENT, DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI (CIDI), DEL COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI (CGD) E DEL MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA (MCE), NONCHE' DELL'AVVOCATO ERMELINDA MAULUCCI, DEL DOTTOR DANIELE LUZZO, DELLA DOTTORESSA ANNA MARIA RONCORONI, DELLA PROFESSORESSA ROBERTA RENATI, DELLA DOTTORESSA LARA MILAN, DELLA DOTTORESSA VALERIA RESTA E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELLA PROFESSORESSA ANNALISA MORGANTI, DEL PROFESSOR MARCELLO TEMPESTA E DEL PROFESSOR STEVEN PFEIFFER, ESPERTI DEL SETTORE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 180 E 1041 (ALUNNI CON ALTO POTENZIALE COGNITIVO)

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi ed altri; Mollicone e Malaguti
(Esame e rinvio)

Il relatore [SPERANZON](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di dodici articoli ed è suddiviso in tre Capi. Passa, quindi, a dar conto delle disposizioni del Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 9 e recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale della Nazione ed elementi qualificanti per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. L'articolo 2 reca le definizioni di ente di rievocazione storica e di manifestazione di rievocazione storica.

L'articolo 3 dispone circa le attività promosse dallo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate al riconoscimento, sostegno, valorizzazione e salvaguardia della specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali ad esse collegate.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un elenco nazionale, avente una funzione ricognitiva, degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. A tal fine si autorizza la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. La definizione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco e delle relative modalità di gestione è demandata a un decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte del Ministro della cultura, di un Comitato tecnico-scientifico al quale è affidato il compito di riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica e di fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche. Al Comitato sono attribuiti, altresì, compiti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento in materia.

L'articolo 6 stabilisce che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi ogni anno l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, dandone ampia diffusione.

L'articolo 7 concerne le iniziative didattiche nelle scuole, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi

culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.

L'articolo 8, proponendo novella alla legge n. 110 del 1975, consente ai partecipanti alle manifestazioni in esame l'esibizione, il porto e l'uso di armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950, o loro repliche, con munizioni a salve, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Alle medesime condizioni è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette.

L'articolo 9 reca disposizioni relative all'accensione di fuochi nelle manifestazioni in oggetto e nelle ricorrenze della tradizione popolare.

In relazione al Capo II, precisa che esso risulta costituito dagli articoli 10 e 11 e reca disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 10 prevede, tra l'altro, che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO in materia. Sono quindi dettagliati i principi e criteri direttivi della delega.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 12, unico articolo del Capo III, che reca la clausola di salvaguardia.

Tenuto conto dell'ampio approfondimento svolto presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno che la Commissione fissi sin da oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede che il suddetto termine non venga fissato prima di venerdì prossimo, 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale e, tenuto conto della richiesta del relatore e dell'intervento della senatrice D'Elia, propone di fissare per venerdì 12 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1021\)](#) *Istituzione del Museo del Ricordo in Roma*

(Discussione e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (Fdl) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso è volto a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe, nonché dell'esodo degli Istriani, dei Fiumani e dei Dalmati nel secondo dopoguerra.

Sottolinea che il provvedimento si inserisce nel solco della legge n. 92 del 2004, approvata a larghissima maggioranza vent'anni fa, con cui è stato istituito il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e con cui è stato concesso un riconoscimento ai congiunti delle vittime.

Ricorda, inoltre, che tale legge è stata di recente oggetto di novella da parte della legge n. 16 del 2024, - risultante da iniziative parlamentari presentate in Senato ed esaminate dalla 7ª Commissione - il cui testo risulta espressione di una convergenza tra tutte le forze politiche, fondata sul condiviso convincimento che il tema della tragedia delle foibe non conosca appartenenza politica. La legge prevede l'indizione annuale, in occasione del «Giorno del ricordo», di un concorso nazionale finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea; istituisce, inoltre, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato a promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, con l'obiettivo di far maturare la coscienza civica delle

nuove generazioni; reca, infine, un finanziamento di 300.000 euro, per il suddetto triennio, a meritorie realtà operanti nel settore.

Specifica che la scelta di istituire il «Museo del Ricordo» si fonda sull'articolo 1 della legge n. 92, il quale, nell'istituire il Giorno del ricordo, ne esplicita la finalità diretta a «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». L'impegno che le istituzioni hanno assunto già nel 2004 è infatti quello di tramandare alle future generazioni il ricordo del dramma di tutti coloro che, per il solo fatto di essere italiani, persero la vita, o che, pur salvandosi, furono ingiustamente costretti ad abbandonare i loro averi, a fuggire dalle loro terre e dai loro affetti e a sentirsi esuli nella propria Patria. Nel richiamare recenti interventi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, sottolinea l'impegno istituzionale di tramandare una memoria di sofferenze che per un lungo periodo non sono state neppure riconosciute, in un'opera di rimozione della verità, offuscata dal muro di silenzio e di oblio che venne eretto subito dopo i traumatici accadimenti.

La scelta di collocare il Museo nella Capitale - prosegue il relatore - è fortemente simbolica, innanzitutto a testimonianza del rilievo nazionale della tragedia, che ha investito il Paese nella sua interezza.

La scelta di Roma è altresì ascrivibile al numero di esuli e all'accoglienza che la città, e più in generale la regione Lazio, riservò agli esuli. Cita al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, nella quale si ricorda che, nel 1961, fra i cittadini nati nelle regioni italiane passate alla Jugoslavia, si registrarono infatti ben 8.600 residenti a Roma e circa 13.000 residenti nella regione. Passando a dare conto delle disposizioni del provvedimento in esame, pone in evidenza che l'articolo 1, oltre a istituire il «Museo del Ricordo» in Roma, ne affida la gestione alla «Fondazione Museo del Ricordo», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Specifica che alla richiamata Fondazione possono partecipare la regione Lazio, nonché ulteriori soggetti pubblici (fra cui eventualmente anche Roma Capitale) e privati e che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato con ulteriori risorse dello Stato, di altri soggetti pubblici e di soggetti privati.

Specifica, altresì, che le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse stanziare dal disegno di legge, che possono essere integrate anche tramite risorse facenti parte del patrimonio e ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Al Ministro della cultura è demandata l'approvazione, con proprio decreto, dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, mentre la vigilanza sulla medesima spetta al Dicastero della cultura.

Fa cenno, infine, al finanziamento statale previsto dal disegno di legge, consistente in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 2 milioni di euro per l'anno 2026, cui si aggiungono ulteriori 50.000 euro per il funzionamento del Museo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la puntualizzazione fatta dal Relatore in merito al significato della scelta di Roma, città ospite di un numero elevato di esuli, come sede del Museo del Ricordo.

Manifesta, altresì, apprezzamento per l'apertura rispetto alla possibilità che della Fondazione Museo del Ricordo possa far parte anche Roma Capitale, oltre che - come già previsto dal disegno di legge d'iniziativa governativa - la regione Lazio. Ciò in analogia a quanto previsto per la Fondazione Museo della Shoah e tenuto conto dello statuto speciale che contraddistingue Roma Capitale.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per giovedì 18 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non

cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo, nel corso della quale era stata avviata la discussione generale.

Il **PRESIDENTE** ricorda che [l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che sono state o saranno trasmesse successivamente a tale data.](#)

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** chiede se vi siano senatori che intendano intervenire in discussione generale.

La senatrice **RANDO** (PD-IDP), nel preannunciare l'intenzione di intervenire in discussione generale in altra seduta, anche in considerazione dell'opportunità di approfondire la ricca documentazione trasmessa dagli auditi, chiede alla Presidenza di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

Il **PRESIDENTE**, preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, accoglie la proposta della senatrice Rando e propone di rinviare il seguito della discussione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati 3 emendamenti (pubblicati in allegato), a firma della senatrice Bucalo, e nessun ordine del giorno.

La senatrice **BUCALO** (FdI) rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore **MARCHESCHI** (FdI) esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al relatore.

Il **PRESIDENTE**, tenuto conto che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del nuovo termine, sono stati presentati 38 emendamenti, pubblicati in allegato, che saranno illustrati in una successiva seduta.

Informa che è, nel frattempo, giunto il parere della Commissione affari costituzionali sul testo (non ostativo con osservazioni).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - è stata svolta la relazione introduttiva.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, preso atto che non vi sono iscritti a parlare e tenuto conto dell'approssimarsi dell'avvio dei lavori dell'Aula, propone di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in quella sede è stata svolta la relazione introduttiva e che, in data odierna, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) per sottolineare che dalle audizioni sono emersi rilievi sulla definizione dell'oggetto su cui vertono i provvedimenti in esame ed è stata posta in evidenza l'importanza di recuperare le linee guida elaborate dalle strutture ministeriali in uno dei precedenti Governi e successivamente mai adottate.

Domanda, inoltre, delucidazioni in merito all'*iter* procedurale dei disegni di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'opportunità di acquisire agli atti della Commissione l'attività ministeriale pregressa, dichiarandosi certo del fatto che ciò potrà contribuire ad arricchire la fase istruttoria dei disegni di legge in esame, anche nell'ottica di superare dubbi e criticità rilevati nel corso delle audizioni.

Con riferimento all'*iter* procedurale, chiarisce l'importanza di pervenire ad un testo condiviso che tenga conto dei contributi già offerti dai soggetti auditi, nonché degli spunti che emergeranno in sede di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e rinvio)

[Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.](#)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.100 e ha riformulato l'emendamento 2.100, entrambi pubblicati in allegato, e avverte che il senatore Melchiorre ha riformulato l'emendamento 1.1 in un nuovo testo, anch'esso pubblicato in allegato.

Tenuto conto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, il Presidente fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 990 E 1037

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso della riunione della Sottocommissione per i pareri riunitasi in data odierna, la senatrice D'Elia ha chiesto la rimessione alla sede plenaria dell'esame del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Propone pertanto di esaminare, a partire dalle sedute già convocate per la settimana in corso, tali disegni di legge.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute già convocate

per la settimana in corso è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [875](#)

Art. 2

2.1

[Bucalo](#)

Al comma 2, dopo le parole: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

Art. 3

3.1

[Bucalo](#)

Al comma 4, dopo le parole: "Ministro della difesa", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

Art. 4

4.1

[Bucalo](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il Ministro dell'istruzione e del merito attiva le più opportune iniziative affinché le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della loro autonomia, possano favorire attività volte alla promozione di discussioni e approfondimenti sulle tematiche inerenti alla Prima guerra mondiale."

b) al comma 3, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito" inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [970](#)

Art. 1

1.1

[Marcheschi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle competizioni videoludiche relative ai videogiochi sportivi o agli sport simulati organizzate dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP).»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione» con le seguenti: «degli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione»;

c) sostituire la rubrica con la seguente: «(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)»;

Art. 2

2.1

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", priva di contenuti e rappresentazioni suscettibili di generare aggressività, nonché di istigare all'odio con messaggi, immagini e contesti che stimolano, incoraggiano e incitano all'ostilità, alla discriminazione e alla violenza contro membri di particolari gruppi, sulla base della nazionalità, dell'etnia o della religione, dello *status* sociale, del sesso, dell'orientamento sessuale, del genere e dell'identità di genere, nel rispetto della dignità della persona, della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, come previsto dall'articolo 4 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208."

2.2

[Pirondini](#)

Alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o con una società o enti di natura sportiva».

2.3

[Marcheschi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.4

[Pirondini](#)

Alla lettera l), dopo le parole: «si intendono», inserire le seguenti: «i videogiochi, ovvero».

Art. 3

3.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: "organizzate da un operatore internazionale e".

3.2

[Pirondini](#)

Alla lettera d), sostituire le parole: «operatore internazionale e» con le seguenti: «operatore internazionale o nazionale, comunque».

Art. 4

4.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "quattordici";*

b) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

c) *al comma 3, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

d) *al comma 4, sostituire le parole: "I minori che hanno compiuto sedici anni" con le seguenti: "I maggiorenni".*

4.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "diciotto";*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 5, sostituire la parola: "sedici" con la seguente: "diciotto".*

4.3

[Pirondini](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «per un valore massimo di euro 5.000».

4.4

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di partecipazione di minori alle competizioni videoludiche non è consentito l'accesso alla loro identità, lo scambio di informazioni tra giocatori, l'accesso ai dati degli stessi e al loro utilizzo ai fini di profilazione commerciale, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il cui regolamento di cui all'articolo 12."

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di disciplina per il monitoraggio, il controllo e il presidio sanzionatorio delle disposizioni di cui alla presente legge";

b) *sostituire la rubrica con la seguente "(Monitoraggio e sanzioni)".*

4.5

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e agli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è fatto divieto, nel caso di partecipazione alle competizioni videoludiche da parte di minori di anni 18, di introdurre, negli schemi e nelle modalità di gioco, nella definizione dei premi, nei rapporti tra giocatori e tra questi e terzi, meccanismi di scommesse e induzione al gioco di azzardo (*gambling*), indipendentemente dalla natura dei premi (*reward*). Il monitoraggio del presente divieto e la determinazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità stabilite e disciplinate, con proprio regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

4.6

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Gli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i fornitori di *software* e gli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), prevedono, nella partecipazione da parte di minori di anni 14, meccanismi volti a garantire la durata massima delle sessioni di gioco, con tempi di pausa (*pausing*) congrui tra le sessioni, secondo le modalità stabilite e disciplinate con apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

4.7

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: ", se il minore è in possesso di tale documento,".

4.8

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. La partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-bis, è soggetto a una multa da 1.000 a 5.000 euro."

5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".

5.2

[Marti](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "alla Commissione" con le seguenti: "all'ufficio".

5.3

[Pirondini](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «associazioni di categoria più rappresentative dei produttori» con le seguenti: «associazioni di categoria più rappresentative e delle principali organizzazioni, anche private, che raggruppano operatori e imprese produttrici».

5.4

[Pirondini](#)

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «delle organizzazioni di squadre» inserire le seguenti: «e di rappresentanti di giocatori professionisti».

5.5

[Pirondini](#)

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La concessione della licenza avviene senza alcuna discrezionalità qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla presente legge e non siano riscontrabili vizi di forma ed irregolarità nella domanda».

5.6

[Pirondini](#)

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) istituire un registro in cui gli editori videoludici debbano comunicare un indirizzo e-mail al quale gli organizzatori di competizioni videoludiche possano richiedere le licenze per l'utilizzo dei loro videogiochi. Tale registro, liberamente accessibile sulla base di criteri di trasparenza e pubblicità, è pubblicato in apposita sezione della piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1».

Art. 6

6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".

6.2

[Pirondini](#)

Al comma 4, la lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole:

«con allegata copia della richiesta inoltrata all'editore o agli editori degli stessi per il loro utilizzo in licenza. L'editore o gli editori hanno 15 giorni di tempo per rifiutare tale richiesta. In caso di rifiuto, l'organizzatore è tenuto a ritirare la dichiarazione sulla piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1 dell'articolo 5. In assenza di risposta da parte degli editori la licenza si ritiene comunque accordata».

Art. 8

8.1

[Pirondini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, con il Ministro per lo sport e i giovani»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* « e con il Ministro per lo sport e i giovani».

8.2

[Pirondini](#)

Al comma 2, dopo la parola: «associazioni» *aggiungere le seguenti:* «e organizzazioni private».

8.3

[Pirondini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le squadre e gli operatori videoludici possono stipulare contratti di lavoro con giocatori extracomunitari. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma».

Art. 10

10.1

[Marti](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, dopo le parole:* "Ai giocatori" *inserire le seguenti:* "e agli organizzatori";
- b) *al terzo periodo, sostituire le parole :*"la Commissione" *con le seguenti:* "l'ufficio".

10.2

[Pirondini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «la Commissione di cui all'articolo 5, comma 5» *con le seguenti:* «un organo di giustizia dedicato alle competizioni videoludiche da istituire presso il CONI, che formerà un collegio arbitrale al quale potranno ricorrere gli operatori videoludici»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il CONI un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre, delle associazioni e organizzazioni private più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore».

10.3

[Croatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Chiunque promuove il gioco d'azzardo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2-ter. Per promozione del gioco d'azzardo si intende ogni attività volta a sollecitare o indurre le persone a giocare d'azzardo, compresa la pubblicità di giochi d'azzardo, esternata per via indiretta da portali sportivi che presentano una o più fra le seguenti caratteristiche:

- a) contengano nel nome termini riconducibili al mondo delle scommesse, quali, ad esempio, «poker», «bet», «casinò», «vegas»;
- b) incoraggino le persone a giocare attraverso l'offerta di *bonus* o promozioni mirate;
- c) sponsorizzino eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo;
- d) diffondano informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo».

10.0.1

[Basso](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Estensione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo agli editori videoludici)

1. Il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applica anche agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

Art. 12

12.1

[Pirondini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti» con le seguenti: «all'inibizione per tre anni dall'organizzazione di competizioni videoludiche e a una multa pari all'intero importo dei premi previsti, maggiorata del 20 per cento».

12.2

[Pirondini](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per ogni partita in cui è stato presente il minore».

12.3

[Pirondini](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «30 per cento del».

12.4

[Pirondini](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

12.5

[Marti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, comporta altresì l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche nazionali e internazionali per un anno. Competente all'adozione del provvedimento di inibizione è l'ufficio di cui all'articolo 5, comma 5.»

Art. 13

13.1

[Marcheschi](#)

Sopprimere il comma 2.

13.2

[Marti](#)

Al comma 2, dopo la parola : "sport" aggiungere la parola: "virtuali" e dopo la parola: "(CONI)" inserire le parole: "o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)".

13.3

[Pirondini](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «escluse dall'applicazione» con la seguente: «incluse nell'applicazione».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, dopo le parole: «eventi e rievocazioni storiche,» inserire le seguenti: «dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,» e sostituire le parole: «fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico» con le seguenti: «creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale»;*
- b. *al comma 2, sostituire le parole: «gli abiti che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare» con le seguenti: «quelle fogge e manufatti che i vari gruppi sociali reputano adeguati a rappresentare la propria espressione culturale e quegli abiti che siano dotati di riferimento a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico e immateriale»;*
- c. *al comma 3, dopo le parole: «fattore di sviluppo» inserire la seguente: «culturale,».*

Conseguentemente:

a. all'articolo 2, comma 2:

- 1. *alla lettera a), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*
- 2. *alla lettera b), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

b. *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

c. *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «delle tradizioni popolari,» inserire le seguenti: «delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,».*

1.1 (testo 2)

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

Al comma 1, dopo le parole: «carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,».

Art. 2

2.100 (testo 2)

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, sostituire le parole: «e delle manifestazioni» con le seguenti: «e salvaguarda le manifestazioni»;*
- b. *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 157 (pom.) del 01/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2024

157ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato, in sede consultiva, il Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029 (Doc. CCXXXIII, n. 1).

Avverte che l'esame di tale documento si svolgerà nella seduta di domani, tenuto conto che il parere dovrà essere trasmesso alla Commissione bilancio in tempo utile per la conclusione dell'esame dell'atto, calendarizzato in Aula per la seduta di mercoledì 8 ottobre.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE informa altresì che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1240 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca), d'iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini.

Fa presente che l'avvio dell'esame del disegno di legge sarà deciso nell'ambito della programmazione che sarà definita in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della precedente seduta erano stati votati gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 4.8, di cui era stato disposto l'accantonamento, stante l'indisponibilità dei presentatori ad accogliere la proposta di riformulazione avanzata nella scorsa seduta da parte del relatore e del Governo.

Il relatore ROMEO (LSP-PSd'Az), preso atto della mancata disponibilità dei presentatori ad accogliere la riformulazione precedentemente proposta, fa presente che il parere sull'emendamento 4.8 è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 4.8 è respinto.

Il PRESIDENTE comunica che sono giunti i pareri sugli emendamenti approvati nel corso della

precedente seduta da parte della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, entrambi non ostativi e avverte che, pertanto, si procederà alla votazione degli articoli del disegno di legge.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione approva l'articolo 1, come modificato, l'articolo 2, l'articolo 3, come modificato, l'articolo 4, come modificato, l'articolo 5 e l'articolo 6. Si passa indi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia un voto di astensione a nome della propria parte politica, specificando che, pur condividendo la finalità dell'intervento normativo nel suo complesso, ritiene censurabile la mancata previsione di specifiche risorse per la formazione dei docenti, contemplate nelle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo. L'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno n. 1, a prima firma della senatrice Malpezzi, che interviene sulla questione delle risorse, pur apprezzabile, non è di per sé sufficiente a superare le criticità appena rilevate.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) preannuncia a sua volta un voto di astensione, tenuto conto che, al di là delle condivisibili finalità, il disegno di legge risulta carente per l'assenza sia di idonei stanziamenti da destinare alla formazione degli insegnanti, sia di un riferimento all'insegnamento dell'educazione sessuale ed affettiva nelle scuole, che la sua parte politica mirava ad inserire tramite proposte emendative non accolte dalla Commissione.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

(1123) Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 17 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) informache la Commissione bilancio non ha ancora reso il parere sul testo del disegno di legge in esame e avverte che, pertanto, non si può procedere alle votazioni degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Seguito della discussione congiunta. Adozione di un testo unificato. Rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 9 aprile, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) illustra un testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato, nel quale dichiara di aver recepito molti dei contenuti presenti nei disegni di legge in titolo. Al riguardo, fa presente che: l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento in esame; l'articolo 2 offre una definizione degli alunni ad alto potenziale cognitivo o plusdotati; l'articolo 3 prevede una delega al Governo per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo; l'articolo 4 detta disposizioni relative al piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni in discorso; l'articolo 5 tratta della formazione dei docenti; l'articolo 6 concerne le attività finalizzate all'inclusione scolastica. Infine, gli articoli 7, 8 e 9 riguardano, rispettivamente, la relazione conclusiva alle Camere sugli esiti della sperimentazione triennale, la clausola di salvaguardia e disposizioni finanziarie.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il testo unificato predisposto dal relatore sia assunto come testo base a cui riferire gli emendamenti. Avverte che, poiché esso contiene una delega legislativa nei confronti del Governo, in caso di adozione del testo unificato, l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo proseguirà in sede referente.

La Commissione conviene di adottare il testo unificato come testo base.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame del provvedimento proseguirà pertanto in sede referente.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di acquisire le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente e di fissare per lunedì 7 ottobre, alle ore 13, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato.

La Commissione concorda sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 2 ottobre, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 11,30.

Avverte altresì che la seduta plenaria, già convocata per giovedì 3 ottobre, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Comunica indi che, come stabilito poc'anzi, l'ordine del giorno della seduta della Commissione già convocata per domani è integrato con l'esame, in sede consultiva, del Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029 (Doc. CCXXXII, n. 1).

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO RISTRETTO DI GIOVEDÌ

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione del Comitato ristretto, incaricato della stesura di un atto di indirizzo nei confronti del Governo sull'affare assegnato n. 373 (Prospettive di riforma del calcio italiano), già convocata per giovedì 3 ottobre, alle ore 8,45, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

SULLA MISSIONE SVOLTA AL FESTIVAL DELLA FILOSOFIA

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) dà conto della missione svolta nelle città di Modena, Carpi e Sassuolo in occasione del Festival della Filosofia, in rappresentanza della Commissione, su designazione del presidente Marti, che ringrazia per la fiducia accordata. Al riguardo, dopo aver riferito dell'apprezzamento da parte degli organizzatori nei confronti della Commissione per l'attenzione rivolta all'iniziativa culturale, che ha inteso coinvolgere i giovani in riflessioni filosofiche, mette a disposizione della Presidenza una relazione, contenente l'intervento svolto in quella sede.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la senatrice Rando per l'esauritiva relazione svolta ed esorta i colleghi a voler assicurare la propria presenza, anche a nome della Commissione, nei territori in occasione di eventi culturali di particolare rilievo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [180, 1041](#)

NT

Il Relatore

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a:

- a) prevedere interventi finalizzati all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, al fine di promuovere il migliore sviluppo delle loro potenzialità e di ridurre i disagi relazionali ed emotivi;
- b) garantire agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo il diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione;
- c) favorire la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;
- d) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società.

Art. 2

(Definizione degli alunni o studenti ad alto potenziale cognitivo)

1. Ai fini della presente legge, per alunno o studente ad alto potenziale cognitivo si intende l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze rispetto ai coetanei con un medesimo grado di istruzione.

2. Gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono compresi nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali.

Art. 3

(Delega al Governo per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, di realizzare l'effettivo processo di inclusione e integrazione scolastica degli alunni e degli studenti e di assicurare una tempestiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel territorio nazionale, nel quadro della cooperazione tra scuola e famiglie, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società;
- b) prevedere una procedura finalizzata all'individuazione precoce e al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, attraverso criteri multidisciplinari di natura sanitaria, pedagogica e psicologica;
- c) riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali valorizzando le abilità interpersonali, psicomotorie, intellettuali e artistiche degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;
- d) garantire il concreto ed effettivo diritto allo studio degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo commisurando il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive;
- e) realizzare misure appropriate affinché le famiglie degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ricevano un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata, nonché le informazioni necessarie sull'assistenza educativa rivolta ai loro figli;
- f) prevedere criteri uniformi per l'adozione del Piano didattico personalizzato (PDP) destinato agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo al fine di adeguare la didattica alle

necessità formative di alunni e studenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 4

(Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, predispone il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

2. Il Piano di cui al comma 1 è attuato a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso al momento dell'adozione dello stesso e, con riferimento alla sperimentazione triennale, prevede:

- a) le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete;
- b) le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno;
- c) le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno.

3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che aderiscono al Piano triennale sperimentale di cui al comma 1 attivano, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di studente ad alto potenziale cognitivo. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, istituisce un Comitato tecnico-scientifico con compiti di coordinamento e di monitoraggio delle iniziative nonché di valutazione complessiva della sperimentazione da presentare in un'apposita relazione al termine di ciascun anno del triennio.

5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da sette componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, tra i quali è designato il Presidente, due nominati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), e due nominati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). La partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 4 non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 5

(Formazione dei docenti)

1. Le attività di formazione dei docenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), sono finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento degli studenti e degli alunni ad alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione.

Art. 6

(Attività finalizzate all'inclusione scolastica)

1. La partecipazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado alla sperimentazione, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati dalle medesime istituzioni.

2. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

3. Fatte salve le attività di cui al comma 2, al fine di personalizzare gli apprendimenti per gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, all'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, nell'ambito dell'adozione del PDP si tiene conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno o studente.

Art. 7

(Relazione alle Camere)

1. Al termine del triennio di sperimentazione il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione medesima.

Art. 8

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 350.000 euro per ciascun anno di sperimentazione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 162 (pom.) del 15/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2024

162ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,55.*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 ([n. 214](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice [BUCALO](#) (FdI) riferisce sul provvedimento in titolo. In merito all'articolo 1, precisa che il provvedimento in esame definisce il quadro orario degli insegnamenti e gli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*.

Illustra poi l'articolo 2, composto di un solo comma, che modifica il regolamento n. 89 del 2010, inserendo nel sistema dei licei, da tale regolamento disciplinato, il liceo del *made in Italy*, nuovo percorso indirizzato allo studio delle scienze economiche e giuridiche collegate alla promozione, gestione e valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*. Si aggiungono poi, al suddetto regolamento, gli allegati A-bis, relativo al profilo educativo, culturale e professionale del liceo del *made in Italy*, A-ter, concernente le «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi del liceo del *made in Italy*», e G-bis, che reca il piano degli studi del predetto liceo. L'articolo 3 dispone che il percorso liceale del *made in Italy* sia oggetto di monitoraggio e valutazione.

L'articolo 4 dello schema di regolamento reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nel ritenere condivisibile l'impianto e le finalità del provvedimento in esame, preannuncia sin d'ora l'intenzione di sottoporre alla Commissione, al termine della discussione generale, uno schema di parere favorevole con talune osservazioni, volte a fornire, in spirito costruttivo, suggerimenti per migliorare il testo in esame.

La [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e invita la relatrice a proporre un parere sul provvedimento in titolo.

La relatrice [BUCALO](#) (FdI) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime orientamento favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario sullo schema di parere appena illustrato. Senza entrare nel merito degli aspetti tecnici presenti nel dispositivo, fa presente che la contrarietà del proprio Gruppo riguarda, più in generale, la scelta di introdurre il liceo del *Made in Italy*. Stigmatizza poi il mancato recepimento dei rilievi avanzati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) nel parere reso nell'ambito della procedura di adozione del provvedimento in esame. Sottolinea infine che la scarsa adesione degli studenti al nuovo percorso liceale testimonia che si tratta di un progetto a suo giudizio del tutto fallimentare.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), nel dichiarare il voto contrario sullo schema di parere della relatrice, si richiama alle contrarietà che, a suo tempo, in sede di esame della legge n. 206 del 2023, la propria parte politica aveva manifestato rispetto all'introduzione del liceo del *Made in Italy*.

Lamenta l'indisponibilità della maggioranza a tener conto delle criticità che erano emerse nel corso delle audizioni svolte in sede di esame della richiamata legge e sottolinea che il percorso liceale è un insuccesso del Governo, come testimonia l'esiguo numero di iscrizioni.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posto ai voti ed approvato.

IN SEDE REFERENTE

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato, sono stati presentati un ordine del giorno e 26 emendamenti, pubblicati in allegato. Informa altresì che la senatrice Bucalo ad inizio della seduta ha ritirato gli emendamenti 4.3 e 5.2, di cui è prima firmataria. I senatori Marti e Paganella hanno riformulato, rispettivamente, gli emendamenti 2.3 e 9.2 in nuovi testi, anch'essi pubblicati in allegato. Segnala, infine, che il relatore, senatore Occhiuto, è impossibilitato a partecipare all'odierna seduta e chiede se vi sia disponibilità, da parte dei presentatori, ad illustrare le proprie proposte emendative nella seduta in corso.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preferisce che tale fase procedurale sia svolta alla presenza del relatore, tenuto conto della volontà della propria parte politica di fornire un fattivo contributo per migliorare il testo, con particolare riferimento agli aspetti definitivi e alla fase di sperimentazione. In accoglimento della proposta appena avanzata, la [PRESIDENTE](#) dispone che l'illustrazione degli emendamenti abbia luogo in altra sede.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta plenaria già convocata per domani, mercoledì 16 ottobre, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA CONGIUNTA CON LA VII COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, a causa di concomitanti impegni istituzionali del Ministro della cultura, Alessandro Giuli, il seguito della procedura informativa concernente le linee programmatiche del medesimo Dicastero, programmato per giovedì 17 ottobre, alle ore 14, presso la Camera dei deputati, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 214

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,
premesse che l'articolo 1 precisa che il provvedimento in esame definisce il quadro orario degli insegnamenti e gli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*;
preso atto che l'articolo 2 modifica il regolamento n. 89 del 2010, inserendo nel sistema dei licei, da tale regolamento disciplinato, il liceo del *made in Italy*, nuovo percorso indirizzato allo studio delle scienze economiche e giuridiche collegate alla promozione, gestione e valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;
preso altresì atto degli allegati 1, relativo al profilo educativo, culturale e professionale del liceo del *made in Italy*, 2, concernente le «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi del liceo del *made in Italy*» e 3, che reca il piano degli studi del predetto liceo;
tenuto conto che l'articolo 3 dispone che il percorso liceale del *made in Italy* sia oggetto di monitoraggio e valutazione e che l'articolo 4 dello schema di regolamento reca la clausola di invarianza finanziaria,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- 1) per una maggiore chiarificazione dei contenuti riguardanti le discipline di Matematica e Scienze naturali, riportati nelle "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi del liceo del *made in Italy*" di cui all'allegato 2 allo schema in titolo, si invita il Governo a voler riformulare le parti di testo relative agli Elementi di informatica, con riferimento all'insegnamento di Matematica, e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il primo biennio, relativamente all'insegnamento di Scienze naturali;
- 2) per quanto concerne gli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il primo biennio, relativamente alla Geometria nell'ambito della disciplina Matematica, si suggerisce di sopprimere il seguente periodo: "Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista analitico";
- 3) con riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento concernenti l'insegnamento di Storia dell'arte e del *design*, si suggerisce di riformulare il seguente periodo: "Nel quinto anno si prevede lo studio del Novecento, a partire dai movimenti di avanguardia fino a tutto il XIX secolo, con uno sguardo sulle esperienze contemporanee", sostituendo le parole: "XIX secolo" con le seguenti: "XX secolo";
- 4) con riferimento ai laboratori interdisciplinari:
 - a) sia nelle "Linee generali" del "Laboratorio interdisciplinare" che nelle "Linee generali e competenze" del "Laboratorio interdisciplinare «Dai distretti ai mercati globali: strumenti e strategie per il *made in Italy*»", si ritiene opportuno integrare la denominazione degli insegnamenti giuridici ed economici con l'indicazione "Diritto" ed "Economia politica" rispettivamente in corrispondenza degli insegnamenti di "Scienze giuridiche per il *made in Italy*" e di "Scienze economiche per il *made in Italy*";
 - b) sempre nelle "Linee generali e competenze" relative al laboratorio interdisciplinare "Dai distretti ai mercati globali: strumenti e strategie per il *made in Italy*", con riguardo alle discipline di ambito scientifico-giuridico-economico, si suggerisce di inserire l'insegnamento di Fisica e di eliminare il riferimento alle due lingue straniere.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [180, 1041 NT](#)

G/180, 1041 NT/1/7

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premesse che l'articolo 6 del testo unificato per i disegni di legge nn. 180 e 1041 predisposto dal Relatore prevede che, per le attività finalizzate all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzino le risorse

dell'organico dell'autonomia, senza prevedere incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico;

ritenuto che:

sia impossibile dare attuazione alle disposizioni previste dal presente testo senza prevedere un contestuale rafforzamento dell'organico di potenziamento;

è altamente probabile che quanto previsto resti "lettera morta", così come spesso accade nel caso di "riforme" attuate senza un contestuale incremento del personale necessario a renderle operative, oppure che si gravi in modo eccessivo sul personale esistente,

impegna il Governo:

a prevedere il rafforzamento dell'organico di potenziamento al fine di provare a dare attuazione a quanto previsto dal testo unificato in esame.

Art. 1

1.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "ad alto potenziale cognitivo" inserire le seguenti: ", ivi compresi coloro che oltre a un profilo di plusdotazione presentano uno o più disturbi,".

1.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "di promuovere il migliore sviluppo delle loro potenzialità e di ridurre i disagi relazionali ed emotivi;" con le seguenti: "di promuovere il loro benessere, il migliore sviluppo delle loro potenzialità e di prevenire l'insorgenza di disagi relazionali ed emotivi superando il disallineamento tra sviluppo cognitivo ed emotivo;".

1.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "ridurre i" con le seguenti: "prevenire l'insorgenza di".

Art. 2

2.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 1.

2.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Ai fini della presente legge, per alunno o studente ad alto potenziale cognitivo si intende l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato elevate abilità scolastiche in uno o più ambiti o elevate abilità cognitive o uno specifico talento in uno o più ambiti rilevanti nella cultura di appartenenza."

2.3 (testo 2)

[Marti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", compreso l'alunno o lo studente con doppia o multipla eccezionalità".

2.3

[Marti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", compreso l'alunno o lo studente con doppia eccezionalità e con multipla eccezionalità".

2.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o uno specifico talento in uno o più ambiti

rilevanti nella cultura di appartenenza".

Art. 3

3.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) individuare le misure, i tempi dedicati e i contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare, nonché il materiale idoneo, i possibili supporti, i dispositivi e gli interventi educativi finalizzati ad avviare gli insegnamenti, ovvero i percorsi formativi per alunni e studenti ad alto potenziale cognitivo;».

3.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e socio-emotive;".

3.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) pianificare l'attività di aggiornamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche individuando le modalità attraverso cui stringere e definire accordi e progetti di collaborazione con associazioni riconosciute, psicologi e personale altamente qualificato per realizzare percorsi flessibili e modulari, con riferimento specifico al riconoscimento, nonché al processo formativo degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;».

3.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: "prevedere" inserire le seguenti: ", con il coinvolgimento delle famiglie,".

3.5

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, condividendo interventi, progetti e materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali».

3.6

[Paganella](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "Conferenza unificata" con le seguenti: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.".

Art. 4

4.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: "acquisiti i pareri dell'Osservatorio permanente per l'inclusione

scolastica" *inserire le seguenti*: ", previa ricognizione delle buone prassi e delle positive esperienze sviluppate a livello locale,".

4.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "le attività di formazione" inserire le seguenti: ", riguardanti sia le caratteristiche cognitive e socio-emotive degli alunni e studenti sia gli aspetti pedagogici e didattici,".

4.3

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «*c-bis*) le ore di formazione sono retribuite ai sensi del comma 7 dell'articolo 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro di Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021.».

4.4

[Marti](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "previa apposita comunicazione alle" con le seguenti: "previo consenso delle" e le parole: "i casi sospetti" con le seguenti: "i possibili casi".

4.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di studente ad alto potenziale cognitivo" con le seguenti: "strumenti standardizzati su tutti i componenti di ciascuna classe".

4.6

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «*3-bis*. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono a ogni livello le famiglie e il personale non docente attraverso la loro inclusione nel percorso di sperimentazione di cui al presente articolo».

4.7

[Marti](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e individua i criteri di selezione per la designazione dei componenti del medesimo Comitato, di cui al comma 5."

4.8

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «*4-bis* In conformità a principî di trasparenza e pubblicità, i risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche che hanno aderito alla sperimentazione sono raccolti e trasmessi in formato digitale, per cura del Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4, e resi fruibili mediante pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione e del merito».

Art. 5

5.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: "per favorirne" inserire le seguenti: "il benessere sociale ed emotivo,".

5.2

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «*1-bis*. Le ore di formazione sono retribuite ai sensi

del comma 7 dell'articolo 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro di Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021.».

Art. 7

7.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Sulla base e in coerenza con la relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centottanta giorni dalla data di deferimento della relazione alle competenti Commissioni parlamentari, adotta linee guida per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per lo svolgimento delle attività finalizzate all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo."

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e linee guida".

Art. 9

9.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «, con riferimento all'attività di formazione e di aggiornamento del personale docente nonché alla definizione di accordi e progetti di collaborazione,».

9.2 (testo 2)

[Paganella](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "parte capitale" con le seguenti: "parte corrente" e le parole: "per l'anno 2024" con le seguenti: "per l'anno 2025".

9.2

[Paganella](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "parte capitale" con le seguenti: "parte corrente".

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 166 (ant.) del 30/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2024

166ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - *Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*

(1041) MARTI. - *Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che il senatore Paganella ha riformulato l'emendamento 3.6 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Comunica che la Commissione affari costituzionali ha reso un parere non ostativo sul testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in esame, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio.

Avverte quindi che si procederà alla illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti al testo unificato, adottato nella seduta del 1º ottobre scorso (e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta).

L'ordine del giorno n. 1 e gli emendamenti riferiti all'articolo 1 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 2, segnalando che essi mirano ad arricchire la definizione di alunni con alto potenziale cognitivo. Nello specifico, richiamando i contenuti dell'emendamento 2.2, dovrebbero a suo avviso essere considerati tali gli alunni che manifestino elevate abilità scolastiche in uno o più ambiti o elevate abilità cognitive o uno specifico talento in uno o più ambiti rilevanti nella cultura di appartenenza. Non ritiene invece condivisibile l'attuale formulazione del comma 1, che utilizza come unico criterio quello di aver manifestato, nel corso degli studi, "maggiore e più veloce capacità di apprendimento" o un precoce raggiungimento delle competenze.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 2, nonché quelli presentati agli articoli 3, 4, 5, 7 e 9 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Si passa all'espressione dei pareri sull'ordine del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) esprime un orientamento favorevole sull'ordine del giorno n. 1,

che ritiene che l'Esecutivo potrebbe accogliere come raccomandazione.

Passando alle proposte emendative, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 2.3 (testo 2), 3.6 (testo 2), 4.4, 4.7 e 9.2 (testo 2). Sull'emendamento 4.8 il parere è favorevole a condizione che sia riformulato, nel senso di stabilire che i risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche che hanno aderito alla sperimentazione siano resi noti in forma anonima.

Invita i proponenti al ritiro degli emendamenti 1.1, 1.2, 3.2, 3.4, 4.2 e 7.1, sui quali altrimenti il parere è contrario. Preannuncia peraltro la disponibilità ad esprimere un parere favorevole su un eventuale ordine del giorno che richiami le finalità dell'emendamento 7.1.

Il parere è contrario sui restanti emendamenti (2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5, 4.1, 4.5, 4.6, 5.1 e 9.1).

Il **PRESIDENTE** avverte che il sottosegretario Paola Frassinetti ha confermato la propria presenza nella seduta in corso, seppur con alcuni minuti di ritardo, per via di impegni concomitanti.

L'espressione dei pareri del Governo sull'ordine del giorno n. 1 e sugli emendamenti sarà pertanto svolta in altra occasione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nel corso della riunione di ieri della Sottocommissione pareri, la senatrice D'Elia, a nome del proprio Gruppo, ha chiesto la rimessione alla sede plenaria del disegno di legge in titolo.

La relatrice **BUCALO** (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, collegato alla legge di bilancio, che si articola in quattro capi: il capo I (articoli 1-3) disciplina la procedura di adozione del disegno di legge di semplificazione normativa in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997; il capo II (articoli da 4 a 6) reca misure volte al miglioramento della qualità della normazione; il capo III (articoli da 7 a 11) conferisce deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie, tra le quali - per quanto di competenza della Commissione - l'istruzione, nonché la formazione superiore e la ricerca; il capo IV (articolo 12) reca le disposizioni finali.

L'articolo 8, nello specifico, reca delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

Il comma 1, prosegue la relatrice, contiene i principi e criteri direttivi specifici della delega: essa è volta alla redazione di un testo unico della normativa primaria relativa alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, al riordino della normativa in materia di personale scolastico, al riassetto degli adempimenti amministrativi delle scuole, degli organi consultivi e dei poteri di vigilanza del Ministero, nonché alla revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola.

Al comma 2 è disciplinata la procedura per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega e, al comma 3, si prevede la possibilità per il Governo di adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Ai commi 4 e 5 si demanda al Governo l'adozione di unico regolamento governativo di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi attuativi della delega e la riunificazione in un testo unico delle disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali vigenti relativi alle materie in oggetto.

La relatrice si sofferma indi sull'articolo 11, che conferisce delega al Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché di una serie di principi e criteri direttivi specifici, che prevedono: il riordino e la razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e *governance* interna delle università, delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, delle disposizioni

relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, della normativa in materia di enti pubblici di ricerca.

Il comma 2 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce il termine e la procedura per l'eventuale adozione di uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Il comma 4 demanda a un unico regolamento governativo l'adozione delle disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Il comma 5 prevede che, con un regolamento ministeriale, si procede a riunire in un testo unico i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui all'articolo in esame, adeguandoli, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) fa presente che la richiesta di remissione alla sede plenaria dell'esame del provvedimento in titolo, inizialmente deferito alla Sottocommissione per i pareri, è stata motivata dalla contrarietà della propria parte politica nei confronti di un provvedimento vasto ed eterogeneo, che reca, nello specifico, deleghe legislative di ampia portata, specie con riguardo alle materie di competenza della Commissione. Ritiene invece che interventi normativi di tale portata debbano essere condotti attraverso l'esame di disegni di legge o, quantomeno, con l'individuazione di specifici principi di delega. Con particolare riguardo alle disposizioni riferite al settore dell'istruzione, ne propone la soppressione, tenuto conto che esse affidano al Governo un riordino complessivo dell'intera materia, sì da ricomprendere la disciplina del personale scolastico, il riassetto degli adempimenti amministrativi delle scuole, degli organi consultivi e dei poteri di vigilanza del Ministero, nonché la revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola. Conclude segnalando peraltro che nell'ambito dei principi di delega in materia di disciplina del personale scolastico manca persino il riferimento all'esigenza di rispettare l'autonomia della contrattazione collettiva nazionale.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) stigmatizza a sua volta il carattere eterogeneo del disegno di legge in titolo e manifesta, nello specifico, preoccupazione per le disposizioni che mirano ad un ampio riassetto della normativa universitaria attraverso una delega "in bianco" nei confronti del Governo. Tenuto conto dello stretto collegamento fra, da un lato, la formazione superiore e ricerca e, dall'altro, l'innovazione, che è alla base della crescita del Paese, auspica che su tale ambito si avvii un'approfondita discussione in sede parlamentare che consenta di giungere ad una sintesi complessiva che faccia tesoro del contributo e del coinvolgimento anche dei soggetti interessati. Nel caso in cui si ritenga preferibile il ricorso allo strumento della delega non si può a suo giudizio quanto meno prescindere dalla definizione di specifici principi e criteri direttivi, cui il Governo è tenuto a conformarsi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1123) Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 1° ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione bilancio ha reso il parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo del disegno di legge in esame.

Avverte altresì che il senatore Paganella ha conseguentemente riformulato gli emendamenti 1.100 e 2.100 (pubblicati in allegato), inizialmente presentati per tenere conto delle osservazioni recate nel parere della Commissione affari costituzionali, al fine di recepire anche le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

Avverte che si può pertanto procedere alle votazioni degli emendamenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, a condizione che esso sia riformulato dai presentatori in un testo di cui dà lettura. Invita indi ad accogliere gli

emendamenti 1.100 (testo 2) e 2.100 (testo 2) a sua firma.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme al relatore.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 1.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

[Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, in esito a distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100 \(testo 2\), 1.1 \(testo 2\) e 2.100 \(testo 2\).](#)

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver fatto presente che, in sede di votazione dell'emendamento 1.1 (testo 2), la Commissione si è espressa all'unanimità, avverte che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(28) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 aprile 2023.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere non ostativo con osservazioni sul testo del disegno di legge in esame. Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare alle ore 12 di lunedì 4 novembre, il termine per l'eventuale presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è indi rinviato.

(992) GALLIANI e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale

(Discussione e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, volto a dare attuazione all'articolo 33, settimo comma, della Costituzione. Ricorda in proposito che l'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale, n. 1 del 2023 ha aggiunto il richiamato settimo comma, ai sensi del quale la Repubblica «riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

Quanto al merito del disegno di legge in titolo, l'articolo 1, al fine di potenziare il valore dello sport come pratica educativa, stabilisce che le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa e in coerenza con la loro autonomia, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, prevedendo che tale insegnamento sia prestato per almeno tre ore settimanali.

L'articolo 1 prevede altresì l'introduzione, nella scuola primaria, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà psico-motorie.

L'attuazione delle predette finalità si realizza a valere sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Soffermandosi sull'articolo 2, rileva che esso dispone, ai fini della prevenzione e dell'individuazione precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché di ogni altra forma di anomalia o di disturbo fisico, che in ogni regione siano rese disponibili, previa intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio preventivo rivolte in particolare a coloro che intraprendono un'attività sportiva dopo idonei e specifici accertamenti e controlli diagnostici.

Illustra poi l'articolo 3, il quale rende detraibile dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche l'intero importo delle spese sostenute da soggetti di età superiore a sessanta anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine nonché ad altre strutture e impianti sportivi.

Infine, l'articolo 4 istituisce, per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili, una carta dei servizi sportivi denominata « Sport Card », regolamentata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto*) auspica che, nel corso dell'esame, si giunga ad arricchire i contenuti del provvedimento in titolo. Al riguardo, ritiene necessario tener conto che se si intende dare effettiva attuazione al richiamato articolo 33, settimo comma, della Costituzione, è necessario assicurare a tutti l'accesso alla pratica sportiva, incluse le persone con disabilità. Il disegno di legge a suo avviso rappresenta l'occasione per favorire tale inclusione consentendo alle persone con disabilità di beneficiare della copertura delle spese sostenute per l'acquisto di ausili e protesi indispensabili per l'esercizio della pratica sportiva.

Al riguardo, lamenta la perdurante inattuazione da parte dell'Italia dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, peraltro ratificata con legge sin dal 2009, che detta norme sulla partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport delle persone con disabilità e impone in capo agli Stati specifici doveri in tal senso.

Occorre inoltre un approfondimento rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, che dispone una detrazione delle spese sostenute da soggetti di età superiore a 60 anni per l'iscrizione annuale ad associazioni e impianti sportivi, atteso che potrebbe essere altrettanto opportuno a suo avviso estendere tali sgravi anche a beneficio dei giovani che praticano attività sportive. Tenuto conto della complessità della materia e dell'esigenza di acquisire elementi informativi da parte degli operatori del settore, chiede lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) fa presente che nel corso dell'*iter* parlamentare della richiamata legge costituzionale n. 1 del 2023, con cui è stato aggiunto il settimo comma all'articolo 33 della Costituzione, è stato svolto un ciclo di audizioni estremamente ampio, che ha consentito di compiere un ampio confronto e di raccogliere numerosi contributi conoscitivi. Ritiene che la Commissione potrebbe avvalersi di quei contributi, evitando di avviare un ulteriore ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto della richiesta della senatrice Versace e dell'opportunità di non duplicare l'ampia procedura informativa svolta in occasione dell'esame della citata legge costituzionale, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni e di consentire ai Gruppi di poter indicare, entro lunedì 4 novembre alle ore 12, non più di due soggetti ciascuno.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) concorda con la proposta della senatrice Versace, sottolineando l'importante ruolo delle audizioni nella fase istruttoria dell'*iter* legislativo. In proposito, auspica che tale proposta - lungi dall'essere motivata da intenti dilatori riferiti al provvedimento in titolo - sia accolta dalla Commissione in spirito costruttivo.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) si associa alla richiesta di avviare un breve ciclo di audizioni, segnalando che i contributi conoscitivi acquisiti in tale sede arricchiscono istruttoria legislativa.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara di condividere la proposta del presidente Marti. La Commissione conviene indi sulla proposta del Presidente di fissare per le ore 12 di lunedì 4 novembre il termine per la presentazione da parte dei Gruppi di soggetti da audire, nel numero massimo di due.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [180, 1041 NT](#)

Art. 3

3.6 (testo 2)

[Paganella](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "Conferenza unificata" con le seguenti: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) al comma 4, dopo le parole: "nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2"

aggiungere le seguenti: "e con la procedura di cui al comma 3" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1123](#)

Art. 1

1.100 (testo 2)

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, sostituire la parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere»;

b) sopprimere il comma 4.

1.1 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Verducci](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*«d-bis) sensibilizzare sull'importanza della prevenzione delle forme di odio e violenza *on line*.»*

Art. 2

2.100 (testo 2)

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «sono organizzati» con le seguenti: «possono essere organizzati»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono organizzare, nell'ambito della loro autonomia, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, iniziative in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.»

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 167 (pom.) del 05/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024

167ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 16.*

IN SEDE REDIGENTE

(1123) Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono giunti i pareri sugli emendamenti, approvati nel corso della precedente seduta, da parte della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, entrambi non ostativi, e avverte che, pertanto, si procederà alla votazione degli articoli del disegno di legge.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione approva gli articoli 1 e 2, come modificati nel corso della discussione, nonché gli articoli 3, 4 e 5.

Si passa indi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore CRISANTI (PD-IDP), nel preannunciare un voto di astensione della sua parte politica, chiarisce che la scelta di astenersi non è motivata da ragioni di merito, ma dalla volontà di conferire alle istituende giornate una forte valenza educativa, evocativa, sociale e culturale, nonché di assicurare una effettiva partecipazione alle stesse da parte della popolazione studentesca.

Ritiene essenziale, a tal fine, una maggiore selettività nell'individuazione delle giornate, così da evitare il rischio di incorrere in una loro banalizzazione e da rendere effettivamente possibile il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

Anche il senatore PIRONDINI (M5S), nel dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo sul conferimento del mandato al relatore, ricorda che in diverse occasioni e in modo trasversale è stato stigmatizzato l'eccessivo ricorso all'istituzione di giornate nazionali, con il conseguente rischio di far perdere significato ai temi che, mediante l'istituzione delle giornate, si intendono celebrare.

Richiama pertanto l'attenzione della Commissione sull'utilizzo dello strumento in discussione, anche tenuto conto della opportunità di offrire alla società civile un'immagine seria degli interventi legislativi.

Il PRESIDENTE fa presente che le considerazioni appena svolte potranno essere affrontate in sede di Ufficio di Presidenza.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad

apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

(28) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 ottobre.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza del termine di lunedì 4 novembre, sono stati presentati 8 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Informa altresì che sul testo si è espressa la Commissione affari costituzionali con un parere non ostativo con osservazioni, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'unico articolo di cui si compone il provvedimento in titolo.

La senatrice **ALOISIO** (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti di cui è promotrice, evidenzia che essi sono indirizzati a sostituire la figura dello psicologo con quella del pedagogo. Precisa, al riguardo, che nelle istituzioni scolastiche, in passato, era presente la figura del medico di base, su suggerimento del quale, in specifici casi, poteva essere attivato un intervento di secondo livello di carattere psicologico. Dopo aver preannunciato il proprio personale impegno ai fini della reintroduzione del medico di base in ambiente scolastico, ribadisce la sua contrarietà a rendere strutturale nella scuola una figura di supporto psicologico.

Il presidente **MARTI** (LSP-PSd'Az) fa presente che gli emendamenti 1.3 e 1.6, di cui è promotore, sono stati redatti, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, anche al fine di permettere alle istituzioni scolastiche di svolgere un ruolo primario nella promozione e nell'attuazione dei patti educativi.

La relatrice **D'ELIA** (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.7, presentato al fine di recepire una delle osservazioni contenute nel parere della Commissione affari costituzionali. Coglie indi l'occasione, in replica all'intervento della senatrice Aloisio, per chiarire che intento centrale della proposta legislativa in esame è quello di affiancare la comunità educante con figure che possano assicurare un supporto psicologico, tenuto conto - come evidenziato nella relazione illustrativa - della sempre più pressante richiesta in tal senso a seguito dell'esperienza del Covid.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore **MARTI** (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, dando innanzitutto conto dell'articolo 1, comma 1, che introduce tre nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, inserendo gli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater nella legge n. 240 del 2010. Precisa che i nuovi istituti sono: i contratti *post-doc*, le borse di assistenza alla ricerca e i contratti da professore aggiunto. Per quanto concerne i contratti *post-doc*, evidenzia che essi, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni, sono stipulati ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono stipulati. Fa poi presente che le borse di assistenza alla ricerca che possono essere conferite, e che comunque non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono conferite, sono le borse *junior* e le borse *senior*. Esse possono anche essere conferite direttamente nel caso siano finanziate da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi. Con riferimento ai contratti da professore aggiunto sottolinea che essi, parimenti, non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari e che sono stipulati in favore di esperti di alta qualificazione, anche appartenenti al mondo professionale, finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche, di ricerca e terza missione al fine di favorire la mobilità nazionale e internazionale del corpo docente, di incentivare la circolazione dei saperi nel sistema della ricerca, nonché di elevare il livello delle competenze applicate. Detti contratti sono finanziati, in tutto o in parte, con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Accenna poi al comma 2 del medesimo articolo 1, che disciplina il limite di spesa complessiva per l'attribuzione di contratti *post-doc* e di borse di assistenti alla ricerca relativamente al comparto delle Istituzioni di Alta Formazione artistica e musicale (AFAM).

Menziona, quindi, l'articolo 2, il quale estende alle attività connesse all'assistenza alla ricerca le forme di collaborazione che, attualmente, possono essere svolte dagli studenti universitari solo in relazione ai servizi e al tutorato esercitati presso gli atenei.

Con riguardo all'articolo 3, fa presente che esso istituisce, presso il Ministero dell'università e della ricerca, un Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM.

Fa cenno, conclusivamente, all'articolo 4, che prevede una clausola d'invarianza finanziaria dell'intero disegno di legge, e all'articolo 5, che dispone in merito all'entrata in vigore della legge.

Comunica infine che, come concordato in sede di Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, a partire dalla settimana prossima sarà avviato un ciclo di audizioni sul provvedimento, sulla base delle indicazioni pervenute dai Gruppi alla scadenza del termine di ieri, e che i contributi che saranno trasmessi da coloro che interverranno in audizione, così come da coloro ai quali sarà chiesto esclusivamente di fornire un contributo scritto, saranno resi pubblici sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, preannuncia l'intenzione della propria parte politica di formulare, unitamente ad altri Gruppi che lo desiderino, richiesta di remissione all'Assemblea del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Ciò, tenuto conto del rilievo della materia e dell'opportunità che sia consentito un esame approfondito anche in Aula.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre, nel corso della quale il relatore Occhiuto si era espresso sull'unico ordine del giorno e sugli emendamenti presentati al testo unificato (pubblicato in allegato alla seduta del 1° ottobre).

Ha la parola il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO, la quale accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 1.

Si esprime poi in senso favorevole sugli emendamenti 1.3, 2.3 (testo 2), 3.6 (testo 2), 4.4, 4.7 e 9.2 (testo 2). Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 4.8, a condizione che esso sia riformulato in un testo di cui dà lettura.

Indirizza, quindi, ai proponenti un invito a ritirare le proposte emendative 1.1, 1.2, 3.2, 3.4, 4.2 e 7.1, suggerendo per quest'ultima la trasformazione in ordine del giorno.

Il parere è contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che era stata avviata la discussione generale e, preso atto che non vi sono altri senatori iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione sul disegno di

legge in titolo (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime orientamento favorevole sullo schema di parere della relatrice.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sulla proposta di parere, ribadisce le ragioni di contrarietà già espresse dagli esponenti del Gruppo del Partito Democratico in sede di discussione generale.

Pur riconoscendo la positività di interventi legislativi di semplificazione, lamenta, infatti, che nelle pieghe del provvedimento in esame si celi una delega al Governo a ridisciplinare le modalità di reclutamento del personale docente universitario in assenza, a suo giudizio, di circostanziati principi e criteri direttivi e, per giunta, nel contesto di un provvedimento collegato alla manovra di bilancio. Reputa che sarebbe stato di gran lunga preferibile inserire la riforma delle modalità di assunzione in ruolo dei docenti universitari nel provvedimento (A.S. 1240) di riforma del preruolo, di cui la Commissione ha avviato l'esame, in modo tale da assicurare coerenza all'intero sistema della docenza universitaria.

Non essendoci altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice è posta ai voti e approvata.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ([n. 372](#))

(Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha avviato, in data odierna, un ciclo di audizioni in relazione all'affare assegnato in titolo, con l'intervento di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, nonché del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), dell'Associazione nazionale docenti Afam (ANDA) e dell'Unione nazionale arte, musica e spettacolo (UNAMS). Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse nel prosieguo della procedura informativa.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SU UN'INIZIATIVA DELLA SOCIETA' ITALIANA NEFROLOGIA

Il [PRESIDENTE](#) dà conto di un'iniziativa promossa dalla Società italiana di nefrologia che si terrà a Bari, in occasione del G7 Salute previsto per il 28 e il 29 novembre 2024. Al riguardo, la Società promuove due tavole rotonde, con l'intento di una riflessione sulle prospettive di sviluppo nella ricerca scientifica. Tenuto conto del rilievo dell'iniziativa, auspica un'ampia partecipazione da parte dei commissari.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1192**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

il disegno di legge, d'iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio, reca misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie;

il capo III (articoli da 7 a 11) conferisce deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie, tra le quali, per quanto di competenza della Commissione, l'istruzione nonché la formazione superiore e la ricerca;

tenuto conto che:

l'articolo 8, in particolare, reca delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

il comma 1 contiene i principi e criteri direttivi specifici della delega, volta alla redazione di un testo unico della normativa primaria relativa alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, al riordino della normativa in materia di personale scolastico, al riassetto degli adempimenti amministrativi delle scuole, degli organi consultivi e dei poteri di vigilanza del Ministero, nonché alla revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola;

i commi 4 e 5 demandano al Governo l'adozione di un unico regolamento governativo di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi attuativi della delega e la riunificazione in un testo unico delle disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali vigenti relativi alle materie in oggetto; espresso apprezzamento per la scelta di accordare priorità alla semplificazione e al riassetto normativo delle disposizioni che riguardano il settore dell'istruzione, di cui occorre riconoscere la centralità per lo sviluppo del Paese;

considerato che il disegno di legge:

costituisce un'occasione preziosa anche al fine di approfondire le attuali criticità del sistema scolastico e di individuare le opportune soluzioni, proseguendo nell'impegno del Governo già in atto di rafforzare l'efficienza e l'efficacia nei processi amministrativi, andando incontro alle legittime esigenze del personale scolastico;

sotto tale ultimo profilo, a titolo meramente esemplificativo di situazioni di disagio che occorre contrastare fermamente, è necessario favorire procedure amministrative che consentano di accelerare i tempi di pagamento nei confronti dei supplenti brevi e saltuari, affinché le relative competenze possano essere saldate con cadenza mensile;

tenuto conto altresì dell'articolo 11 che conferisce delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali fra cui: il riordino e la razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e *governance* interna delle università, delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, delle disposizioni relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, della normativa in materia di enti pubblici di ricerca,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a tener conto, nel prosieguo dell'esame del disegno di legge, delle considerazioni svolte in premessa.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [28](#)

Art. 1

1.1

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica,» con le seguenti: «, garantire il benessere educativo e personale dei membri della comunità scolastica,».

1.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «benessere educativo e psicologico» con le seguenti: «benessere educativo e pedagogico».

1.3

[Marti](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: "è destinato" fino alla fine del comma con le seguenti: "è destinato alle istituzioni scolastiche ed educative per promuovere patti educativi. Ciascun patto educativo, sottoscritto tra una o più istituzioni scolastiche ed educative, gli enti locali e gli enti del Terzo settore, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo".

1.4

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'educatore socio-pedagogico» con le seguenti: «l'educatore professionale socio-pedagogico, ai sensi dell'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».

1.5

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo» fino alla fine del periodo.

1.6

[Marti](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: ", d'intesa con il Ministro dell'interno" e sostituire le parole da: "nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista," fino alla fine del comma con le seguenti: "di cui al comma 2".

1.7

La Relatrice

Al comma 6, dopo le parole: "con il Ministro dell'interno,", inserire le seguenti: "previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

1.8

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo» con le seguenti: «e dell'educatore professionale socio-pedagogico».

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 169 (pom.) dell'11/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2024

169ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REDIGENTE

(962) Lavinia MENNUNI e altri. - Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane

(Discussione e rinvio)

La presidente relatrice [COSENZA](#) (Fdl) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando che esso interviene al fine di tutelare le tradizioni religiose cristiane ed i simboli che le contraddistinguono, quali, in particolare, il Natale con il presepe e la Pasqua con le cerimonie celebrative.

Le celebrazioni, oltre a commemorare momenti importanti della fede cristiana (nascita, morte e resurrezione di Cristo), contribuiscono a tramandare le tradizioni religiose, storico-letterarie, artistiche e, più in generale, culturali del popolo italiano, unitamente ai valori etici e sociali su cui si fondano i principi democratici sanciti nella Costituzione.

Alla garanzia costituzionale di libertà di religione - prosegue la relatrice - non può corrispondere una penalizzazione dei simboli religiosi, storici, culturali e valoriali della tradizione identitaria del popolo italiano. Al riguardo, fa presente che il disegno di legge in titolo mira proprio a contrastare ogni possibile limitazione o divieto di ricorso a simboli della tradizione cristiana da sempre presenti nella vita e nella cultura italiana. Ciò anche al fine di evitare forme di discriminazione nei confronti degli alunni e delle famiglie che praticano la religione maggioritaria in Italia, nonché la rinuncia a simboli identitari collegati a regole e tradizioni, e la conseguente cancellazione di secoli di storia, grandi insegnamenti e valori cardine dell'evoluzione italiana e di quella europea.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, apprezza le circostanze, dispone il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

(983) Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Discussione e rinvio)

La presidente [COSENZA](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Marti impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, evidenziando che esso ha ad oggetto la dichiarazione di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ) quale monumento nazionale.

Precisa che il disegno di legge si compone di due soli articoli, il primo dei quali reca la suddetta

dichiarazione, mentre il secondo contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Sulla base della relazione illustrativa, ricorda che il Palazzo fu aperto nel 1728 per opera di Carmelio, capostipite della famiglia Fortunato, e che occupa una superficie di circa 4.000 metri quadrati, incluso il cortile e il giardino.

Fa altresì presente che esso è ubicato nella piazza principale del paese, oggi piazza Giustino Fortunato, in ricordo dell'insigne esponente della famiglia che ha rappresentato un punto di riferimento culturale e intellettuale per un ampio gruppo di politici e meridionalisti, anche ideologicamente lontani dal suo orientamento.

Il disegno di legge in esame - prosegue l'oratrice - intende valorizzare la storia e l'unicità di Palazzo Fortunato e dei suoi sviluppi nelle diverse epoche storiche.

Il Palazzo ospitò - durante la prestigiosa storia della famiglia Fortunato - importanti protagonisti storici come Giuseppe Bonaparte, Ferdinando di Borbone, Giuseppe Zanardelli, Benedetto Croce, Gaetano Salvemini e Francesco Saverio Nitti.

Oggi è sede della Fondazione Fortunato e della biblioteca di famiglia che conta circa 11.000 volumi. Nelle scuderie è allestito un Museo della civiltà contadina e sono presenti una pinacoteca comunale con quadri di autori locali, l'archivio storico e fotografico della famiglia e del comune di Rionero, nonché una mostra permanente sul brigantaggio.

Entrando nel merito dei contenuti del disegno di legge, sottolinea che la dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato è diretta a riconoscerne, per via legislativa, l'indiscutibile rilievo culturale dai punti di vista storico, artistico e architettonico.

Chiarisce, quindi, che la dichiarazione di monumento nazionale recata nel provvedimento in titolo si pone in alternativa al procedimento di tipo amministrativo disciplinato dal codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004). In entrambi i casi, l'ordinamento fa corrispondere alla dichiarazione di monumento nazionale il riconoscimento di un valore testimoniale o l'espressione di un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

Segnala, infine, che vi sono state già talune dichiarazioni di monumento nazionale approvate con disposizioni di rango legislativo, tra le quali menziona la legge n. 64 del 2014, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza; la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; la legge 5 luglio 2019, n. 65, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta, detto «Ponte Vecchio di Bassano»; la legge n. 20 del 2022, con cui la dichiarazione di monumento nazionale è stata riservata all'ex campo di prigionia di Servigliano.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, apprezza le circostanze, dispone il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che il relatore e il Governo si sono espressi sugli emendamenti riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, fa presente che la Commissione bilancio non ha ancora concluso l'esame, in sede consultiva, del medesimo testo unificato e che non è dunque possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(28) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 5 novembre.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver informato che sul disegno di legge in titolo non si è ancora espressa la Commissione bilancio, apprezze le circostanze, rinvia il seguito della discussione.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 ottobre scorso.

La [PRESIDENTE](#) informa che l'audizione in sede di Ufficio di Presidenza della signora Abbagnato sul disegno di legge in titolo, precedentemente confermata per la giornata di domani, non avrà luogo, per via della sopraggiunta indisponibilità di quest'ultima.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) chiede se la signora Abbagnato abbia fornito disponibilità ad intervenire in altra data.

La [PRESIDENTE](#) fa al riguardo presente che sono in corso interlocuzioni per verificare la disponibilità della stessa ad intervenire in altra data.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI PER LO SVOLGIMENTO DI UN'AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 568 (PROMOZIONE E TUTELA DELLA DANZA)

La [PRESIDENTE](#) comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari già convocata per domani, martedì 12 novembre, alle ore 14,30, per l'audizione della signora Eleonora Abbagnato sul disegno di legge n. [568](#) (Promozione e tutela della danza) non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2024**

72ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1228) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1229) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 14) *ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori*

(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(180) *ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*

(1041) *MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti*

(Parere alla 7a Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per

promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione su testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), si rappresenta l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il semplice parere, ai fini dell'emanazione del dPCm di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana;
- relativamente all'articolo 7 sulla disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana, risulta opportuno inserire una clausola di cedevolezza, secondo cui le disposizioni di dettaglio contenute nel medesimo articolo perderanno di efficacia contestualmente all'entrata in vigore della corrispondente disciplina legislativa regionale.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore **CATALDI** (M5S) si associa a tale richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 294 (ant.) del 16/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2024

294ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1228) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica asserisce che l'applicazione dell'accordo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto le Parti svolgeranno le mansioni in esso elencate per garantirne l'applicazione, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, in relazione agli articoli 7 e 8 dell'Accordo, il Governo dovrebbe confermare che le disposizioni dello stesso, non introducono modificazioni alla legislazione vigente doganale, tributaria e in materia di tassa di circolazione, tali da determinare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 9 dell'Accordo, che istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti nominati dalle competenti Autorità, si prende atto che le riunioni di tale Commissione si svolgeranno in videoconferenza e non vi saranno pertanto oneri per viaggi, diarie e missioni.

A tale riguardo al fine di valutare l'assenza di oneri per la finanza pubblica, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito alla composizione della Commissione per la parte italiana, occorre inoltre valutare l'opportunità di specificare nel testo del disegno di legge, che ai membri della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti recante la conferma dell'invarianza finanziaria dei profili sollevati nella relazione, che viene resa disponibile.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione agli articoli 7 e 8 dell'Accordo, viene confermato che le disposizioni normative in questione sono coerenti con la legislazione doganale unionale in materia di ammissione temporanea e non determinano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica;
- in relazione all'articolo 9 dell'Accordo, per quanto riguarda l'eventuale partecipazione ai lavori della Commissione Mista, viene precisato che tale attività non determinerà oneri aggiuntivi rispetto ai costi amministrativi già sostenuti per la partecipazione a tavoli negoziali e comitati internazionali: il

Governo non ravvisa pertanto l'opportunità di modificare il testo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha reso un parere di nulla osta con alcune condizioni volte al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che risultano recepite nel testo trasmesso al Senato.

Per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 21 in materia di dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia, in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi trattandosi di spese in conto capitale, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori informazioni in merito agli effetti su fabbisogno e indebitamento netto, dal momento che per prassi gli effetti d'impatto associati agli stanziamenti di tale natura sono condizionati dai tempi di perfezionamento degli impegni a ragione delle procedure di evidenza pubblica.

L'articolo 33, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura, istituisce al comma 2 un Albo tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di soggetti in possesso di specifica professionalità; possono fare richiesta di iscrizione nell'Albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini, nonché i soggetti che, per la loro specifica attività professionale, siano in possesso di particolare competenza nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa. Per quanto riguarda l'attività di gestione dell'Albo, consistente nella creazione e nell'aggiornamento di un documento in formato elettronico riportante i dati relativi ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti, nonché nella pubblicazione *on line* del medesimo documento sul sito *web* del suddetto Commissario straordinario, specifica che essa rientra a pieno titolo nelle attività, svolte in via ordinaria da parte dei competenti uffici, finalizzate all'efficace ed efficiente gestione del Fondo. La gestione dell'Albo non comporterà, pertanto, oneri dal momento che essa verrà svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda i compensi degli esperti iscritti all'Albo, anche se la relazione tecnica non quantifica in modo puntuale gli oneri correlati ai compensi degli esperti e all'istituzione e gestione dell'Albo, di cui al comma 2, appare condivisibile quanto rappresentato dalla relazione tecnica stessa, in ordine alla compatibilità dei suddetti nuovi oneri che comunque appaiono contenuti rispetto all'ammontare del patrimonio del Fondo indicato dalla relazione tecnica e confermato dalla rappresentante del Governo alla Camera dei deputati. Va notato tuttavia che entrambi gli oneri in questione si riflettono anche sull'indebitamento netto, a differenza della voce principale inerente al sostegno alle vittime dell'usura, rappresentata da mutui che sono partite finanziarie. Pertanto, su tale questione, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti.

L'articolo 35, in materia di attività lavorativa dei detenuti, al comma 1, integrando l'articolo 2, comma 1, della legge n. 193 del 2000, estende anche al lavoro all'esterno le agevolazioni, nella forma di sgravi contributivi di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991, già previste per le aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari, impiegando quindi sia persone detenute o internate sia quelle ammesse al lavoro esterno, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Il comma 2 stabilisce che, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000. In relazione a tale disposizione rileva che, trattandosi non di un mero ampliamento della platea dei beneficiari ma di un'ulteriore fattispecie di agevolazione, quale il lavoro all'esterno degli istituti penitenziari, la clausola di copertura, limitandosi a individuare gli stanziamenti di bilancio a valere sui quali potrà provvedersi all'attuazione della misura, non appare pienamente in linea con le modalità di copertura tipizzate dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196

del 2009: sarebbe pertanto più appropriato formulare la copertura in termini di riduzione di autorizzazione legislativa di spesa. Al riguardo, occorre acquisire ulteriori chiarimenti dal Governo. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 190.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che il testo unificato in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Gli articoli 1 e 2 individuano rispettivamente le finalità del provvedimento in esame e la definizione di alunno con alto potenziale cognitivo.

L'articolo 3 reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, finalizzata ad attuare la raccomandazione n. 1248, del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, a prevedere una procedura finalizzata all'individuazione precoce degli studenti ad alto potenziale cognitivo, attraverso criteri multidisciplinari di natura sanitaria, pedagogica e psicologica, a riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali valorizzando le abilità interpersonali, psicomotorie, intellettuali e artistiche degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, a garantire il concreto ed effettivo diritto allo studio degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, a realizzare misure appropriate affinché le famiglie degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ricevano un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata, a prevedere criteri uniformi per l'adozione del Piano didattico personalizzato (PDP) destinato agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo al fine di adeguare la didattica alle necessità formative di alunni e studenti. A tale riguardo, occorre valutare l'opportunità, al comma 4, di specificare che le disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, possano essere adottati dal Governo, oltre che nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, anche con le modalità di cui al comma 3, al fine di prevedere espressamente, anche su tali provvedimenti, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Si osserva altresì, in relazione a tale delega, che la materia non appare di complessità tale da giustificare il rinvio, per la quantificazione degli oneri, alla presentazione degli schemi di decreto legislativo, pertanto risulta opportuno che il conferimento della delega al Governo di cui all'articolo 3 sia corredato di relazione tecnica.

L'articolo 4 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo. Il Piano triennale, attuato a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso al momento dell'adozione dello stesso e, con riferimento ad una sperimentazione triennale, prevede le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete, le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno, e le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno. Si prevede altresì che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che aderiscono al Piano triennale sperimentale di cui al comma 1 attivino, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di studente ad alto potenziale cognitivo, senza tuttavia che l'esito di tali attività costituisca, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo. Al comma 4, si dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, istituisca un Comitato tecnico-scientifico, composto da sette componenti, con compiti di coordinamento e di monitoraggio delle iniziative nonché di valutazione complessiva della sperimentazione da presentare

in un'apposita relazione al termine di ciascun anno del triennio. Con riferimento all'istituzione del Comitato si segnala che al comma 5 dell'articolo 4, l'ultimo periodo dovrebbe essere formulato più correttamente, nel seguente tenore: "La partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 4 non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato."

L'articolo 5 prevede che le attività di formazione dei docenti da attuare nel primo anno della sperimentazione siano finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento degli studenti e degli alunni ad alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione.

L'articolo 6 prevede che la partecipazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado alla sperimentazione debba essere autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati dalle medesime istituzioni. Si dispone inoltre che le attività finalizzate all'inclusione scolastica debbano svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzino le risorse dell'organico dell'autonomia, e che da tali attività non debbano derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Viene previsto altresì che, al fine di personalizzare gli apprendimenti per gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, all'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, nell'ambito dell'adozione del Piano didattico personalizzato (PDP), di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), si tenga conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno o studente.

L'articolo 7 prevede la presentazione alle Camere, al termine del triennio di sperimentazione, di una relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione medesima, da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, mentre l'articolo 8 prevede una clausola di salvaguardia per l'applicazione delle disposizioni del disegno di legge in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 9 reca una clausola di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, ipotizzati pari a 350.000 euro, per ciascun anno di sperimentazione, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, senza tuttavia indicare la decorrenza degli oneri, che rimane indeterminata, e conseguentemente gli esercizi finanziari interessati. Riguardo alla copertura proposta appare altresì necessario valutare la natura degli oneri recati dal disegno di legge in esame, al fine di escludere l'utilizzo di risorse di parte capitale a fronte di oneri di parte corrente. La copertura inoltre non è conforme alla legge di contabilità che al comma 1, dell'articolo 17, dispone che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata.

Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, anche in relazione all'esigenza di disporre di un quadro analitico e completo degli effetti finanziari recati dal presente disegno di legge, nonché alla luce delle osservazioni sopra esposte, appare necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Il sottosegretario FRENI concorda con la necessità di predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina

degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137-bis)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, quinto e sesto periodo, e 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando che sull'atto del Governo n. 137 le Commissioni giustizia di Camera e Senato in sede consultiva hanno espresso parere favorevole con osservazioni. Successivamente all'espressione dei suddetti pareri parlamentari il Governo, ritenendo di non accogliere integralmente le osservazioni ivi contenute, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega, ha quindi trasmesso nuovamente lo schema di decreto legislativo (n. 137-*bis*) alle Camere per l'espressione di un ulteriore parere da parte delle Commissioni giustizia e bilancio di Camera e Senato.

In particolare, l'atto del Governo 137-*bis*, reca alcune parti nuove o modificate rispetto all'atto del Governo 137:

- articolo 3, comma 1, lettere b), g), comma 2, lettera b), lettera f) n. 3, lettere gg), ll), comma 4, lettere a), n), p), comma 6, lettera b) n. 1, lettera f), lettera g) n. 2, lettera h), lettera l), comma 7, lettere f), h), n) r), comma 8, lettera g), n. 1;
- articolo 4, comma 4, lettera f) n. 4, comma 5, lettera b) n. 2;
- articolo 6, comma 2, comma 6, lettera c), n. 3.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera b), dal momento che ivi si dispone l'ampliamento del termine previsto per il deposito da parte del resistente di scritti e documenti, non ci sono osservazioni.

L'articolo 3, comma 1, lettera g), contiene esclusivamente una modifica di natura lessicale.

Sull'articolo 3, comma 2, lettera b), ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni modificative ed integrative ivi previste, non vi sono osservazioni da formulare.

All'articolo 3, comma 2, lettera f), n. 3, l'intervento è teso ad aggiornare gli adempimenti in materia di notificazioni e comunicazioni. La norma, pertanto, ha carattere ordinamentale e procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sull'articolo 3, comma 2, lettera gg) al primo comma (n. 1), il riferimento all'articolo 125 è stato armonizzato al regime delle decadenze specifiche del rito semplificato di cognizione e, quindi, la disposizione ha carattere procedimentale.

L'articolo 3, comma 2, lettera ll) contiene un'aggiunta all'articolo 290 del codice di procedura civile coordinando il regime processuale delle verifiche preliminari. Conviene con la relazione tecnica che si tratta di disposizione che può determinare una conseguente riduzione dei tempi del processo e deflazione del contenzioso, con effetti positivi per la finanza pubblica.

Sull'articolo 3, comma 4, lettere a), n), p), alla luce delle conferme fornite dalla relazione tecnica in ordine alla natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni, non vi sono osservazioni da formulare.

All'articolo 3, comma 6, le lettere b) n. 1, f), g) n. 2, h) ed l), sono contenute disposizioni di natura ordinamentale e procedurale che, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3, comma 7, alle lettere f), h), n) e r), prevede disposizioni aventi natura procedurale che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese ad accelerare la conclusione dei procedimenti pendenti anche a seguito dell'inerzia delle parti, onerandole di alcuni adempimenti per dar corso ai giudizi instaurati, evitando così di creare ulteriore arretrato in materia giudiziaria.

L'articolo 3, comma 8, lettera g), n. 1, rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri il 15 febbraio 2024, viene modificato, secondo la relazione illustrativa, in linea con la disciplina generale delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata e del domicilio digitale, tenuto conto delle esigenze di maggiore chiarezza e, pertanto, non vi sono osservazioni da formulare.

L'articolo 4, comma 4, lettera f), n. 4 aggiunge, al comma 9 dell'art. 179-*ter* delle disposizioni per

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, un ultimo periodo in cui è prevista la possibilità di proporre reclamo avverso i provvedimenti emessi dal comitato incaricato della formazione dell'albo dei consulenti tecnici istituito presso la Corte d'appello, nel termine di quindici giorni dalla notificazione dei medesimi. Per i profili d'interesse, non vi sono osservazioni da formulare. L'articolo 4, comma 5, lettera b), n. 2, reca una modifica di esclusivo coordinamento.

L'articolo 6, comma 2, modifica l'articolo 50.5, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al fine rendere la norma coerente con quanto previsto dall'articolo 473-*bis* del codice di procedura civile.

L'articolo 6, comma 6, lettera c), n. 3) introduce modifiche all'articolo 13 in tema di importi del contributo unificato nei procedimenti di esecuzione, famiglia e minori. La relazione illustrativa afferma che si è provveduto, in accoglimento di specifica osservazione allo schema di decreto legislativo formulata dalla Commissione Giustizia del Senato e dalla Commissione II della Camera dei deputati, a coordinare le previsioni circa il pagamento del contributo unificato per il procedimento di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), ora prevedendo il pagamento del contributo soltanto per il procedimento disciplinato dal secondo comma di tale disposizione, che contempla un provvedimento del presidente del tribunale su istanza del creditore. Al riguardo, posto che la normativa vigente prevede un contributo di 43 euro e che la relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto della norma, andrebbe chiarito se si possano determinare minori entrate per effetto della modifica citata.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al dossier n. 1 predisposto dal Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, alle ore 11,30.

Avverte altresì che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 1225-A (Ratifica Convenzione istituzione GCAP) e n. 1229-A (Ratifica Accordo UE-Ghana di partenariato economico interinale), per il parere all'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 298 (pom.) del 29/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024

298ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1274

Il presidente [CALANDRINI](#) comunica che i contributi scritti recanti osservazioni, pervenuti in relazione all'esame del disegno di legge n. 1274 (decreto-legge n. 155/ 2024 recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali), sono disponibili sulla pagina *web* della Commissione bilancio.

IN SEDE REFERENTE

(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali
(Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 11 articoli di cui illustra una sintesi dei contenuti. Il Capo I reca interventi economici in materia di investimenti e lavoro. In particolare, l'articolo 1 prevede diversi rifinanziamenti che rivestono carattere di urgenza ad autorizzazioni di spesa vigenti relative, rispettivamente, alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma RFI, al servizio civile universale e al fondo unico per gli investimenti Anas. Come osservato dal *dossier* del Servizio del bilancio, in merito agli incrementi delle risorse in conto capitale recati ai commi 1, 2, 4 e 5, atteso che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari reca effetti simili su tutti i saldi di finanza pubblica e limitati all'anno 2024, andrebbero esposti i motivi di tale rappresentazione, in quanto le spese in conto capitale in genere hanno una rappresentazione differente sui tre saldi di finanza pubblica.

L'articolo 2 incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'indennità APE sociale di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028.

L'articolo 3 stanziava un totale di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere costi connessi alla realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, o per la partecipazione ad essi. In particolare, sono stanziati: 25 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; 4 milioni di euro per il Comitato Italiano Paralimpico per la partecipazione alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024; 4 milioni di euro in favore di Roma Capitale per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; 500.000 euro per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina.

Con riferimento al comma 4, al fine di valutare la quantificazione degli oneri previsti dalla relazione tecnica per l'evento preparatorio di alto livello e l'avvio delle attività con i *think tank* in previsione

della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le voci di spesa "Organizzazione dell'evento", "Servizi di consulenza *think tank*" e "Imprevisti", i cui oneri sono indicati genericamente senza che siano riportati i dati, e gli elementi posti alla base della loro quantificazione.

L'articolo 4 incrementa di 100 milioni di euro nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Evidenzia che la relazione tecnica riferisce che trattasi di ore di lavoro straordinario già svolte anche con riferimento alle annualità precedenti, in misura evidentemente eccedente le risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, ragion per cui l'onere complessivo per la remunerazione dei relativi compensi orari si configurerebbe comunque come onere aggiuntivo "inderogabile" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità. Ne consegue che, al fine di consentire una corretta valutazione della congruità delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni di spesa aggiuntivi già maturati, andrebbero forniti ulteriori dati in merito alle ore di lavoro straordinario già svolte in misura eccedente rispetto alle previsioni, per il personale dei ruoli dirigenziali e non dirigenziali, con specificazione del relativo onere medio orario, ai sensi di quanto prevista dal C.C.N.I. vigente per le ore di straordinario svolte in orario notturno e/o festivo.

L'articolo 5, comma 1, incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. La finalità è quella di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025. Dal momento che la disposizione prevede che l'incremento delle risorse è finalizzato a perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, sarebbero utili informazioni aggiuntive sugli elementi di differenza tra le due platee sia in termini *pro-capite* che complessivi. Inoltre, posto che la norma prevede che l'incremento sia destinato alla sola retribuzione di posizione di parte variabile, al fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse rispetto ai prevedibili fabbisogni di spesa sarebbe utile disporre di ulteriori elementi sui compensi già spettanti a tale titolo ai sensi del C.C.N.I. vigente, tenendo conto del livello di "complessità" dell'istituzione scolastica.

L'articolo 6 (commi 1 e 2) prevede disposizioni in materia di programmazione dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, ai fini del raggiungimento della *milestone* M1C1-72-*bis* del PNRR, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Si stabilisce l'obbligo di adottare un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi al fine di evitare ritardi e la creazione di situazioni debitorie. Ai preposti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile è demandata la verifica dell'effettiva predisposizione dei piani.

I commi 3-7 dell'articolo 6 recano alcune disposizioni che definiscono le procedure attraverso cui il Ministero dell'economia e delle finanze concede le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi. In particolare, il comma 3 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze debba anticipare tali somme relative a interventi PNRR alle Amministrazioni centrali richiedenti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta formulata attraverso il sistema ReGis, avvalendosi delle risorse del Fondo *Next generation Eu* - Italia. Il comma 4 autorizza il MEF a concedere anticipazioni di cassa alle Amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui loro capitoli di bilancio relativi ai progetti in essere, avvalendosi del conto corrente di tesoreria relativo ai contributi PNRR a fondo perduto. Ai sensi del comma 5, tali somme devono essere reintegrate l'anno successivo a valere sul bilancio dello Stato. Il comma 6 dispone che le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possano essere attivate anche prima che i soggetti attuatori stessi abbiano fatto richiesta di anticipazioni di liquidità. Il comma 7 dispone che un decreto ministeriale MEF possa introdurre un'eventuale ulteriore disciplina della procedura di gestione di tali risorse per le finalità di erogazione

delle anticipazioni.

In merito ai commi da 3 a 7, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni che attribuiscono al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, a valere sul conto corrente di tesoreria "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next generation EU*-Italia- Contributi a fondo perduto", nei limiti delle disponibilità esistenti, andrebbero fornite maggiori informazioni sui casi in cui potrebbe verificarsi una carenza delle disponibilità di cassa, posto che le amministrazioni già devono formulare previsioni di cassa basandosi sul cronoprogramma dei pagamenti, previsione rafforzata dal nuovo piano annuale dei flussi di cassa previsto al comma 1. Il comma 5 afferma che tali anticipazioni di cassa sono per consentire alle amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui all'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024. Secondo tale norma le erogazioni sono previste sulla base di attestazioni delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR, per cui di per sé non dovrebbero essere disallineate rispetto alle previsioni di cassa, come attestato anche dalla relazione tecnica all'articolo 18-*quinquies* che affermava che la norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto all'attuazione della stessa si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Poiché sul punto la relazione tecnica non fornisce informazioni circa l'entità delle somme potenzialmente coinvolte, sarebbe opportuno chiarire l'ammontare degli stanziamenti interessati e il presumibile ammontare complessivo delle anticipazioni a carico del predetto conto corrente di tesoreria. Inoltre, andrebbe chiarito se in seguito a tali anticipazioni possa determinarsi una accelerazione delle dinamiche di spesa rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, con conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 5 che stabilisce a valere sul bilancio dello Stato il successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al Fondo *Next generation EU*, entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione, andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento in merito alle risorse interessate dal reintegro a valere sul bilancio dello Stato e, in particolare, se questo debba avvenire comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il Capo II reca disposizioni fiscali. In particolare, l'articolo 7, al comma 1, consente anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024. Il comma 2 interviene sul decreto legislativo n. 13 del 2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da concordato preventivo biennale, prevedendo che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del regime di ravvedimento affluiscono nel fondo per l'attuazione della delega fiscale e siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.

Secondo quanto osservato nel *dossier* del Servizio del bilancio, anche convenendo con la relazione tecnica circa il fatto che i soggetti in questione siano già stati computati nel novero di quelli considerati nella relazione tecnica di passaggio relativa all'articolo 2 *quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, la norma in esame stabilisce per tali soggetti un regime diverso da quello definito in generale dallo stesso articolo 2 *quater*, in particolare determinando in misura fissa gli incrementi di base imponibile e le aliquote delle imposte sostitutive, a fronte di una disciplina vigente che differenzia i valori di tali parametri sulla base degli indici ISA dei contribuenti. Poiché la nuova impostazione potrebbe alterare il profilo del gettito atteso, sarebbe utile un approfondimento *ad hoc*, con aggiornamento degli effetti fiscali attesi in termini di gettito. Inoltre, poiché la prevista riduzione delle aliquote si estende a tutte le annualità considerate, mentre attualmente tale riduzione è limitata al biennio 2020-2021, andrebbero forniti chiarimenti sui possibili effetti di gettito derivanti dal transito di una parte dei soggetti

comunque considerati nella versione originaria dell'articolo 2 quater alla nuova, presente disciplina. Per quanto attiene all'afflusso delle "eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*quater*, del decreto-legge n. 113 del 2024" nel Fondo per l'attuazione della delega fiscale, per essere poi prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF, si sottolinea che le maggiori entrate derivanti dalla versione originaria dell'articolo 2-*quater* erano integralmente destinate a copertura (parziale) degli oneri. Quindi, qualora la norma in esame sia suscettibile di determinare gettito aggiuntivo rispetto alle previsioni iniziali senza a sua volta correlarsi anche a maggiori oneri (per minori accertamenti) - come assunto per la norma originaria -, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che la destinazione alla riduzione delle aliquote IRPEF delle eventuali maggiori entrate riguarda quelle eccedenti le precedenti stime e in assenza di oneri ulteriori rispetto a quelli inizialmente quantificati.

L'articolo 8 modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina (lettera *a*)); prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dalla lettera precedente (lettera *b*)); disponendo che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti comunicati nell'ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera *a*), della disposizione in esame (lettera *c*)).

Il Capo III reca disposizioni in materia di enti territoriali. L'articolo 9, comma 1, riconosce alla Regione siciliana un contributo di circa 74,4 milioni di euro, per il solo 2024, a titolo di ristoro delle minori entrate conseguenti la riforma fiscale attuata con il decreto legislativo n. 216 del 2023.

L'erogazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione di un accordo Stato-Regione. Il comma 2 attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la somma di circa 5,4 milioni di euro, nell'anno 2024, a titolo di restituzione del maggior gettito della tassa automobilistica riservato allo Stato.

Il Capo IV reca disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 10 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria. Per tali profili, in relazione alla lettera *b*), concernente i fondi per CONI e Sport e salute spa, andrebbe confermato che i due enti non abbiano assunto impegni a valere delle risorse ridotte con il presente provvedimento.

In merito alla lettera *d*), atteso che la norma dispone l'azzeramento dello stanziamento relativo alla sezione speciale del Fondo di garanzia PMI, andrebbe assicurato che nessun finanziamento risulta assistito da garanzia a valere sulla predetta sezione speciale.

Per quanto attiene alla lettera *e*), andrebbe assicurato che le riduzioni ivi disposte, oscillanti fra il 2 e l'8 per cento circa degli stanziamenti previsti negli anni considerati per il finanziamento dei pensionamenti anticipati dei lavoratori cd. precoci (quindi nel complesso contenute), siano appropriate rispetto ai dati di monitoraggio disponibili, dei quali si auspica comunque l'acquisizione.

In merito alla lettera *h*), premesso che le risorse appaiono disponibili, si rileva che soltanto dal prospetto riepilogativo dei saldi si evince da quale fondo esse sono attinte (ovvero dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), mentre la norma richiama una disposizione che reca il riferimento anche ad un altro fondo oltre a quello appena nominato. Occorre valutare pertanto l'opportunità di inserire una puntualizzazione nel dispositivo.

Per quanto attiene alla lettera *i*), andrebbero fornite assicurazioni circa l'assenza di pregiudizi che potrebbero derivare dalla riduzione delle risorse e, posto che circa il 97 per cento delle riduzioni ai programmi del bilancio 2024 è a carico di tre soli programmi, sarebbero auspicabili elementi di maggior dettaglio almeno su questi programmi: riduzione per 590 milioni di euro afferenti ai fondi speciali e di riserva; riduzione per circa 170 milioni di euro dai fondi da assegnare; riduzione di circa 633 milioni di euro del programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE. Ai sensi dell'articolo 11, il decreto-legge è vigente dal 20 ottobre 2024.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al *dossier* n. 386 dei

Servizi studi del Senato e della Camera nonché al dossier n. 202 del Servizio del bilancio.

Ricorda poi che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo è stato fissato a mercoledì 6 novembre, alle ore 10.

Comunica inoltre che, come preannunciato nell'Ufficio di Presidenza, all'audizione già prevista per domani, alle ore 9, del vice ministro Leo, sarà altresì audito il sottosegretario per lo stesso dicastero, Freni.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1123) Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.

La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere"; all'articolo 1, sopprimere il comma 4; all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: "sono organizzati" con le seguenti: "possono essere organizzati"; all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono organizzare, nell'ambito della loro autonomia, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, iniziative in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.".

Previa verifica del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Previa verifica del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1054, 276 e 396-A) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti sul testo e sugli emendamenti del provvedimento in esame, che viene messa a disposizione dei senatori.

In relazione al testo, esprime un avviso non ostativo condizionato alle seguenti modifiche: all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027»; - all'articolo 23, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il

credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; all'articolo 29, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.».

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime l'avviso contrario del Governo sulla proposta 6.151, in assenza di relazione tecnica che chiarisca la portata applicativa del secondo periodo considerato che non è chiaro a quale tipologia di incarichi si riferisca la previsione nonché dell'ultimo periodo che, nel far riferimento agli incarichi di direttore sanitario, non chiarisce se si tratta di quelli conferiti ex art. 3-sexies (Direttore di distretto) del decreto legislativo n. 502 del 1992 o di altra tipologia di incarichi. Il parere del Governo è contrario sugli emendamenti 11.0.151, 11.0.153, 12.153, 1.14, 2.0.2, 2.0.150 (già 2.0.4), 3.150 (già 3.1), 3.0.150 (già 3.0.1), 4.150 (già 4.1), 4.2, 4.3, 4.151 (già 4.4), 4.152 (già 4.6), 4.153 (già 4.7), 4.11, 4.12, 4.0.150, 5.0.150, 6.150 (già 6.1), 6.152, 6.153 (già 6.4), 6.3, 6.154 (già 6.5), 6.158 (già 6.12), 6.159. 6.0.1, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.3, 7.150 (già 7.1), 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.12, 7.155 (già 7.18), 7.156 (già 7.19), 7.0.1, 9.153 (già 8.6), 9.154 (già 8.7), 9.155, 10.151, 10.152, 10.153, 10.154, 10.155, 10.156 (già 9.14), 10.0.150 (già 9.0.1), 10.0.151 (già 9.0.2), 10.0.152 (già 9.0.4), 11.153 (già 10.12), 11.154 (già 10.13), 11.0.150 (già 10.0.1), 11.0.152, 12.151 (già 11.2), 12.152 (già 11.4), 12.154, 12.155 (già 11.5), 12.0.150 (già 11.0.1), 13.0.150 (già 12.0.3), 13.0.151 (già 12.0.4), 16.152 (già 13.4), 16.0.150 (già 13.0.2), 16.0.152 (già 13.0.3), 20.0.150 (già 16.0.11), 20.0.151 (già 16.0.12), 20.0.152 (già 16.0.13), 21.150 (già 17.1), 21.154 (già 17.7), 21.0.150 (già 17.0.2), 21.0.151 (già 17.0.3), 21.0.152, 22.154 (già 18.7), 22.0.150, 22.0.151 (già 18.0.1), 22.0.152 (già 18.0.2), 22.0.153 [già 18.0.3 (testo 2)], 22.0.155 (già 18.0.5), 23.150 (già 19.1), 23.0.149 (già 18.0.4), 23.0.150 (già 19.0.2), 23.0.151 (già 19.0.3), 25.0.150 (già 20.0.1), 25.0.155, 25.0.152 (già 20.0.5) e 28.150 (già 22.1), in quanto suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Sugli emendamenti 16.0.151 e 16.0.153, esprime avviso contrario in assenza di relazione tecnica che asseveri la neutralità finanziaria della proposta.

In relazione all'emendamento 6.157, esprime un avviso non ostativo condizionato all'accoglimento di una riformulazione di cui dà lettura.

Sulla proposta 16.157, esprime un avviso non ostativo condizionato a che la proposta sia integrata con la previsione, rispettivamente, di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai partecipanti al tavolo tecnico compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Sull'emendamento 23.0.152 (già 19.0.4), esprime un avviso non ostativo condizionato all'accoglimento di una riformulazione di cui dà lettura.

Esprime un avviso non ostativo sulle proposte 6.155 e 10.157.

Propone di accantonare le proposte 12.156 [già 11.8 (testo 3)] e 22.153, in quanto è ancora in corso l'istruttoria.

Esprime un avviso non ostativo sui restanti emendamenti.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027»; all'articolo 23, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti

dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; all'articolo 29, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.».

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.151, 11.0.151, 11.0.153, 12.153, 16.0.151, 16.0.153, 1.14, 2.0.2, 2.0.150 (già 2.0.4), 3.150 (già 3.1), 3.0.150 (già 3.0.1), 4.150 (già 4.1), 4.2, 4.3, 4.151 (già 4.4), 4.152 (già 4.6), 4.153 (già 4.7), 4.11, 4.12, 4.0.150, 5.0.150, 6.150 (già 6.1), 6.152, 6.153 (già 6.4), 6.3, 6.154 (già 6.5), 6.158 (già 6.12), 6.159. 6.0.1, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.3, 7.150 (già 7.1), 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.12, 7.155 (già 7.18), 7.156 (già 7.19), 7.0.1, 9.153 (già 8.6), 9.154 (già 8.7), 9.155, 10.151, 10.152, 10.153, 10.154, 10.155, 10.156 (già 9.14), 10.0.150 (già 9.0.1), 10.0.151 (già 9.0.2), 10.0.152 (già 9.0.4), 11.153 (già 10.12), 11.154 (già 10.13), 11.0.150 (già 10.0.1), 11.0.152, 12.151 (già 11.2), 12.152 (già 11.4), 12.154, 12.155 (già 11.5), 12.0.150 (già 11.0.1), 13.0.150 (già 12.0.3), 13.0.151 (già 12.0.4), 16.152 (già 13.4), 16.0.150 (già 13.0.2), 16.0.152 (già 13.0.3), 20.0.150 (già 16.0.11), 20.0.151 (già 16.0.12), 20.0.152 (già 16.0.13), 21.150 (già 17.1), 21.154 (già 17.7), 21.0.150 (già 17.0.2), 21.0.151 (già 17.0.3), 21.0.152, 22.154 (già 18.7), 22.0.150, 22.0.151 (già 18.0.1), 22.0.152 (già 18.0.2), 22.0.153 [già 18.0.3 (testo 2)], 22.0.155 (già 18.0.5), 23.150 (già 19.1), 23.0.149 (già 18.0.4), 23.0.150 (già 19.0.2), 23.0.151 (già 19.0.3), 25.0.150 (già 20.0.1), 25.0.155, 25.0.152 (già 20.0.5) e 28.150 (già 22.1).

Sull'emendamento 6.157, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.»."

Sull'emendamento 16.157, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso 7-bis, in fine, delle seguenti parole: "La partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito. Ai componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennità, emolumento o rimborso comunque denominato. Le eventuali spese di missione dei componenti, dei sostituti e degli esperti, sono a carico del medesimo o dell'Ente di appartenenza. All'istituzione e al funzionamento del Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Sull'emendamento 23.0.152 (già 19.0.4), il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Agevolazioni tariffarie)

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sulle proposte 12.156 [già 11.8 (testo 3)] e 22.153, il cui esame resta sospeso.".

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) esprime la propria posizione di contrarietà, non tanto per i contenuti del provvedimento, che potevano risultare meritevoli di approfondimento, bensì per le modalità che ancora una volta si registrano nell'esame parlamentare di un disegno di legge, sottolineando come i profili finanziari vengono utilizzati per l'espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, così impedendo il reale contributo costruttivo delle opposizioni.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni critiche formulate dal senatore Magni, evidenziando come, sebbene non risulterebbero particolari criticità sui contenuti in generale trattati dal provvedimento, nei fatti non risultano stanziati le necessarie risorse perché si possano profilare interventi effettivi ed adeguati ad esso conseguenti, per di più rilevando un uso strumentale da parte del Governo del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere sul provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto il supporto fornito dagli uffici del Ministero dell'università e della ricerca per lo svolgimento delle funzioni previste rientra nell'ambito delle attività amministrative ordinarie svolte dagli stessi. Viene confermato infatti che per il funzionamento dell'Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM, si farà fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente: il Governo non rinviene, pertanto, la necessità di quantificare le spese di funzionamento; viene precisato, inoltre, che eventuali oneri aggiuntivi (ad esempio, spese di segreteria e cancelleria) potranno essere coperti con le risorse attualmente disponibili a legislazione vigente; relativamente alle attività di monitoraggio da parte dell'Osservatorio dello stato di attuazione delle misure introdotte dal provvedimento, al fine di produrre una relazione al Ministro con cadenza annuale, viene confermato, ugualmente, che l'eventuale avvalimento degli uffici del Ministero dell'università e della ricerca, nonché del consorzio universitario CINECA e dell'ANVUR, potrà essere realizzato ricorrendo alle medesime risorse previste a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita ([n. 213](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la relazione tecnica asserisce che il provvedimento in esame presenta disposizioni di carattere ordinamentale, che non comportano effetti onerosi e che i competenti uffici del Ministero della giustizia provvederanno ai relativi adempimenti, mediante l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A tale riguardo, l'articolo 5 dello schema di decreto reca una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un

parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata dalla Commissione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di erogazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026 (n. 217)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti che mette a disposizione dei senatori.

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, che prevede un nuovo strumento nell'ambito dei procedimenti di formazione dei disegni di legge, volto a produrre un'analisi preventiva da parte del Governo anche in merito agli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (valutazione di impatto generazionale - VIG), andrebbe confermato che tale analisi potrà trovare attuazione avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente. Relativamente all'articolo 10, con riguardo alla lettera *a*), punto 2, segnala che la disposizione, secondo la relazione tecnica, se da un lato non impone l'istituzione di livelli intermedi del Servizio nazionale di protezione civile, dall'altro subordina tale decisione anche alla esistenza di adeguate disponibilità finanziarie a legislazione vigente. Andrebbero, pertanto, evidenziate le possibili risorse da utilizzare. Riguardo la lettera *a*), punto 4), che prevede la promozione e il sostegno delle organizzazioni di volontariato anche attraverso azioni di formazione e l'addestramento, andrebbero forniti elementi circa le risorse utilizzabili per lo svolgimento delle campagne per formare e addestrare i volontari. Relativamente alla lettera *b*), osserva che la relazione tecnica non si sofferma sul criterio direttivo del rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi a eventi calamitosi. Si rileva, invece, che le finalità di rafforzamento e ampliamento sembrerebbero presupporre la necessità di adeguate risorse: al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca elementi di chiarimento.

Per quanto concerne la lettera *p*), che non viene trattata dalla relazione tecnica, considerato che la disposizione prevede l'introduzione di nuove e specifiche modalità di sostegno del volontariato, sarebbe utile acquisire un approfondimento sulle risorse disponibili per l'attuazione di tale previsione. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 196.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 5, in materia di norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, prende atto delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica in

merito all'assenza di oneri per l'Amministrazione della giustizia, in quanto le attività giudiziarie rientrerebbero appieno tra gli adempimenti di natura istituzionale già ad oggi ordinariamente espletati dagli uffici giudiziari, compresi gli uffici della DNA e DDA.

Per quanto riguarda l'articolo 7, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, pur considerando la clausola di invarianza di cui al comma 4, va evidenziato che il comma 2 stabilisce che nell'attuazione della delega si dovranno prevedere una serie di adempimenti amministrativi in tema di custodia, trasmissione e notifica di informazioni ed atti a carico delle strutture del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari, in particolare, alle lettere *c*), *d*) ed *e*), in aggiunta all'individuazione di nuove procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui alla lettera *h*). In relazione a tali aspetti, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sui profili di impatto per l'Amministrazione coinvolta, fornendo elementi di riscontro in merito alla loro piena sostenibilità a carico degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente. Appare altresì opportuno valutare gli adempimenti di cui alle lettere *o*), *p*) e *q*), relativamente agli oneri di traduzione e interpretariato e per l'acquisizione dei dati ai fini di monitoraggio e elaborazione degli stessi a fini statistici, che prefigurano attività aggiuntive, in relazione alle quali il Governo dovrebbe assicurare i profili di sostenibilità a valere sulle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Per quanto concerne la lettera *n*), è prevista, al comma 3, una specifica autorizzazione di spesa pari a euro 2.145.412 per l'anno 2025 e a euro 225.840 a decorrere dall'anno 2026, in quanto l'articolo 23 del Regolamento (UE) 2023/1543 prevede che ciascuno Stato membro sostenga i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato. Nel prendere atto che gli oneri sono stati calcolati a partire da una valutazione sulla media delle tariffe previste dai principali accordi quadro CONSIP applicabili, occorre osservare che, in un passaggio, la relazione tecnica afferma che la stima del costo è IVA esclusa, ed essa non sembra essere aggiunta nel riepilogo dei costi, ed il Governo dovrebbe chiarire se gli oneri per il pagamento dell'IVA per l'acquisto dei beni e servizi sono stati inclusi. Appare inoltre opportuno, acquisire dal Governo informazioni in merito ad eventuali esigenze di formazione e aggiornamento del personale in materia di sicurezza cybernetica.

In relazione alla copertura finanziaria disposta per il 2025 per 2.145.412 euro e dal 2026 per 225.840 euro annui, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, appare necessario acquisire dal Governo la conferma della disponibilità di tali risorse.

Per quanto riguarda lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, va evidenziato che l'autorizzazione di spesa prevista per il 2025, in coerenza con la natura economica della creazione e del potenziamento della infrastruttura informatica del Ministero della giustizia, è classificata in conto spesa per investimenti. A tale riguardo osserva che la proiezione degli effetti d'impatto su fabbisogno e indebitamento netto è indicata per la medesima annualità 2025, diversamente da una prassi contabile che vede di norma articolati in più annualità gli effetti della spesa in conto capitale, in ragione dei tempi e delle procedure di evidenza pubblica che ordinariamente condizionano il perfezionamento degli impegni e dunque dei pagamenti a valere sugli stanziamenti in conto competenza. Su tale punto, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

L'articolo 12, in materia di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, prevede il potenziamento dell'organico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, mediante il reclutamento di un dirigente di seconda fascia e di dieci unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del MIMIT, per un onere valutato in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale, di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che presenta la necessaria capienza. A tale riguardo, per i profili di quantificazione, nel riscontrare positivamente la stima effettuata dalla relazione tecnica, basata su valori unitari riportati dalla relazione tecnica che risultano corretti, appare necessario che il

Governo chiarisca il procedimento utilizzato per la quantificazione degli oneri per l'erogazione dei buoni pasto e per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Il Governo dovrebbe inoltre fornire elementi di valutazione circa la congruità del contingente di personale previsto in relazione ai compiti da adempiere.

Per quanto concerne l'articolo 13, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, osserva che la disposizione, al fine dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, prevede una serie di attribuzioni e attività che potrebbero presentare possibili profili onerosi, considerato che la lettera *i*) del comma 2 del testo in esame prevede che si possano porre a carico degli operatori i costi sostenuti per attività di controllo, ma solo in presenza di casi di non conformità, come previsto anche dall'articolo 20 del regolamento. In generale, occorre ricordare che l'articolo 16 del Regolamento UE 2023/1115 prevede che le autorità nazionali svolgano un'analisi dei rischi e elaborino piani annuali dei controlli, fissando obiettivi quantitativi precisi sul numero dei controlli. Infatti, i controlli devono riguardare: almeno l'1 per cento degli operatori che usano materie prime prodotte in paesi classificati a basso rischio, almeno il 3 per cento degli operatori che utilizzano materie prime da paesi di produzione a rischio standard e almeno il 9 per cento degli operatori che utilizzano materie prime da paesi classificati ad alto rischio.

L'articolo 18 prevede che i controlli si svolgano tramite l'esame dei sistemi di dovuta diligenza di operatori e commercianti, l'esame della documentazione e dei registri e, laddove questi esami abbiano sollevato dubbi, l'esame sul campo delle materie prime e l'utilizzo di qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare la specie o l'esatto luogo di produzione. Il testo in esame individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità competente per l'applicazione del regolamento, prevedendo il reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti. In relazione agli oneri quantificati dalla relazione tecnica per il reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti, il Governo dovrebbe fornire i parametri utilizzati per il calcolo degli oneri relativi a buoni pasto, straordinari e per lo svolgimento delle procedure concorsuali. A tale riguardo, il Governo dovrebbe illustrare il procedimento di quantificazione della dotazione di personale, per l'attuazione e applicazione del regolamento, e chiarire se oltre al nuovo personale da reclutare sarà impiegata anche parte del personale del Ministero già in servizio, inoltre dovrebbe assicurare che siano disponibili a legislazione vigente, attrezzature adeguate per il personale. Considerato che il comma 5, stabilisce che le nuove competenze debbano essere svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, lett. *h*), per il quale vengono stanziati apposite risorse, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi di dettaglio, al fine di comprovare che le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, siano effettivamente in grado di far fronte alla serie di compiti e attività previsti dalla presente disposizione. Il Governo dovrebbe altresì chiarire come sarà remunerato l'affidamento a soggetti privati, di servizi di assistenza tecnica, previsto dalla lettera *c*), su cui la relazione tecnica garantisce lo svolgimento con le risorse disponibili a legislazione vigente, ma senza illustrarne le specifiche modalità di attuazione. Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri discendenti dal comma 2, lett. *h*), a valere sulle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea, il Governo dovrebbe assicurare che per tutte le annualità, il Fondo rechi le relative risorse.

In relazione all'articolo 14, in materia di adeguamento della normativa nazionale relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), per quanto riguarda l'istituzione di una banca dati nazionale mediante un collegamento ipertestuale sul portale del Ministero della salute, il Governo dovrebbe assicurare che tale istituzione non renderà comunque necessario un intervento strutturale e di tipo straordinario e che verrà quindi realizzata quale mera riproposizione delle informazioni presenti sul sito della Commissione europea, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, tenuto conto che la semplificazione e il miglioramento delle modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo, comprese le attività di formazione, saranno finanziate dal nuovo sistema tariffario, il Governo dovrebbe altresì assicurare che, per effetto dell'adeguamento della normativa nazionale al predetto Regolamento, non si determini un aggravio di attività da parte del Ministero della salute, tale da non poter essere svolto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, ottobre 2024, n. 200.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1265) Deputata CHIESA e altri. - Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri.

La sottosegretaria ALBANO conferma, secondo quanto già chiarito alla Camera, che il provvedimento non è suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere che risulta approvata.

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DREOSTO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito al comma 1 dell'articolo 1, in relazione alla modifica all'articolo 8, comma 2-*octies*, del codice dell'ambiente, disposta dal comma 1, lettera a), n. 3, osserva che si rende permanente la struttura di supporto della Commissione tecnica VIA-VAS composta da 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui, invece, era prevista la cessazione al rinnovo della Commissione. Considerato che la disposizione prevede l'istituto del comando con oneri rientranti nei costi di funzionamento (tariffe a copertura degli oneri istruttori), andrebbe confermato che il permanere della struttura di supporto non determini fabbisogni aggiuntivi a carico dell'Arma dei carabinieri da cui provengono le relative unità di personale.

Per quanto riguarda il comma 3 e la previsione dell'avvalimento del GSE da parte della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel limite di spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con gli importi derivanti dalle tariffe a carico dei proponenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, osserva che si tratta di tariffe già finalizzate alla copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS. Pertanto, andrebbe assicurato che la destinazione di 1 milione di euro all'anno al GSE possa essere compensata da riduzioni di altri costi.

Con riferimento all'abrogazione delle disposizioni che hanno previsto l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile (PiTESAI), di cui al comma 1 dell'articolo 2, considerate le somme esigue presenti sul Fondo per la realizzazione del Pitesai e la presenza di richieste di indennizzo avanzate dagli operatori dinanzi al giudice amministrativo per i "danni" subiti in applicazione del PiTESAI nonché la possibilità di future richieste risarcitorie, appare necessario che sia confermata la capacità del Fondo di fare fronte agli oneri derivanti da azioni di indennizzo e risarcitorie.

In relazione al comma 6, dove si prevede la proroga del prestito concesso dallo Stato al GSE al 2025, la relazione tecnica afferma che non si determinano oneri in quanto tale prestito non è stato computato nei tendenziali di finanza pubblica. Al riguardo, considerata la proroga, andrebbe confermato che in

caso in cui il GSE proceda alla vendita del rimanente gas stoccato sotto il prezzo di acquisto sia poi in grado di far fronte all'obbligo di restituzione con altre risorse del proprio bilancio.

In merito all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), numeri 1) e 2) e al comma 3, che prevedono un aumento di due unità dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di valutare l'idoneità della copertura a valere sulle entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità del gettito di tali entrate nei precedenti anni assicurando che nessun pregiudizio sia arrecato alle altre finalità previste a valere sulle medesime entrate.

Relativamente all'articolo 8, comma 1, tenuto conto che la piattaforma del Repertorio nazionale difesa del suolo (ReNDiS) risulta già operante, andrebbe assicurato che il prevedibile incremento degli inserimenti nel ReNDiS possa essere gestito senza che la piattaforma necessiti di un adeguamento di tipo strutturale e, pertanto, nell'ambito delle ordinarie risorse previste a legislazione vigente.

La medesima assicurazione andrebbe fornita per il comma 3 circa le attività connesse alla verifica, da parte dei commissari di Governo, del Presidente della regione Valle d'Aosta e dei Presidenti delle province autonome, della tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 9, viene previsto che le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma previsti all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrino la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Sul punto la relazione tecnica sottolinea che si tratta di disponibilità che in ogni caso permarranno all'interno della contabilità speciale del Commissario interessato rispetto alle quali la norma ne amplia le possibilità di utilizzo. Andrebbe chiarito, pertanto, se si determini un ampliamento della spesa non previsto nei saldi di finanza pubblica.

In merito al comma 7 e alla proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, tenuto conto di quanto segnalato dalla relazione tecnica che la proroga avviene nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale, riferite agli interventi per le attività di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 201, appare utile che siano fornite informazioni circa l'entità delle risorse disponibili a legislazione vigente e la loro idoneità a far fronte al superamento del predetto contesto emergenziale, fino al 31 dicembre 2024.

Analogo chiarimento andrebbe fornito relativamente al comma 8 e alla copertura degli oneri derivante dallo stanziamento aggiuntivo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la stipula delle convenzioni da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente disponibili nella contabilità speciale di cui al Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (previsto dall'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61).

Inoltre, andrebbe confermato che nessun pregiudizio sia arrecato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Riguardo l'articolo 10, comma 2, sarebbe opportuno chiarire se l'eliminazione dell'obbligo per il direttore di mantenere il trattamento economico già in godimento presso l'amministrazione di provenienza possa determinare maggiori oneri, per la scelta da parte dell'interessato di un trattamento più elevato e se l'eliminazione della specificazione che gli emolumenti del direttore siano a carico dell'ISIN possa determinare una differente imputazione degli oneri.

Inoltre, la relazione tecnica, pur affermando che le modifiche rivestono contenuto ordinamentale, espone un aumento del trattamento economico del direttore dell'ISIN, dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori nei termini esposti nella relativa tabella come emerge dal confronto tra i

compensi a regime e quelli riferiti al 2024. A tal fine, peraltro, non si forniscono le necessarie indicazioni in merito alle ipotesi sottese alla quantificazione degli oneri. Andrebbero, quindi, forniti elementi in merito alle componenti riferibili al trattamento economico fondamentale distintamente da quello accessorio ed evidenziati i calcoli degli effetti indotti, come previsto dalla Circolare n. 32 del 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per i profili di copertura, la relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicurando che a tal fine si provvederà con le risorse già disponibili nel bilancio dell'Ente.

A tale proposito, quanto al 2024, va evidenziato, come osservato dal *dossier* del Servizio del bilancio, che dal bilancio di previsione 2024 dell'ISIN per il trattamento economico del direttore e della consulta risulterebbero stanziamenti insufficienti rispetto agli oneri quantificati dalla relazione tecnica.

Con riferimento alla copertura relativa al 2024, andrebbero chiarite le ragioni della necessità di ricorrere alle disponibilità finanziarie presenti nell'avanzo di amministrazione dell'Ente, trattandosi di oneri che dovevano essere già previsti in bilancio. A tal riguardo andrebbero fornite rassicurazioni sulla quota non vincolata ad impegni già perfezionati, posto che dall'esame del bilancio previsionale 2024 dell'Ente non si rinverrebbero quote libere.

Inoltre, non risulta modificata la parte della norma inerente alle procedure di fuori ruolo. Pertanto, la disposizione in esame, nel caso l'interessato all'incarico di direttore dell'Istituto risulti alle dipendenze di una pubblica amministrazione, non prevede la clausola per cui al fine di assicurare la neutralità per l'amministrazione di appartenenza, all'atto del collocamento fuori ruolo del personale, sia reso contestualmente indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del servizio del bilancio n. 201.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti
(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 16 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi richiesti, sollecitandone la presentazione.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 217

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che, in ordine all'articolo 5, comma 1, in materia di limitazioni di finanziamento, il Governo ha chiarito che il limite massimo finanziabile vale per ciascun Comune e non anche per ciascun intervento e che ulteriori precisazioni saranno contenute nel bando di riferimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 302 (ant.) del 06/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2024

302ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2024, denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dello strumento militare terrestre ([n. 220](#))

(Osservazioni alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), alla luce degli elementi istruttori depositati dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che:

il programma oggetto dello schema di decreto in esame costituisce la seconda fase del programma avviato ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 giugno 2023, recante approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, la cui prima fase è già totalmente finanziata e contrattualizzata per un ammontare complessivo pari a 143 milioni di euro; l'onere complessivo del programma, inizialmente stimato in 209 milioni di euro, è stato adeguato alle rinnovate esigenze della Forza armata, ed è individuato in complessivi 290 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame si riferisce, in particolare, alla prima parte della seconda fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2029 e si quantifica un costo complessivo di 44 milioni di euro, mentre il completamento della seconda fase del programma comporterà un ulteriore onere di 103 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima parte della seconda fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento della seconda fase del programma, per il restante valore di 103 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima parte della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento, anche nell'ambito del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, presentato alla Camera dei deputati, e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative."

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di osservazioni appena formulata.

La Commissione approva.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

La sottosegretaria SAVINO, nel prendere nota del sollecito, assicura che si attiverà al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE formula una sollecitazione al Governo a fornire alla Commissione gli elementi istruttori richiesti.

La rappresentante del GOVERNO, nel far presente che l'istruttoria è ancora in corso, prende nota del sollecito della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PARTECIPAZIONE DELLA SENATRICE MENNUNI ALLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA STABILITÀ, IL COORDINAMENTO ECONOMICO E LA GOVERNANCE NELL'UNIONE EUROPEA

La senatrice **MENNUNI** (FdI) comunica che il 3 e 4 ottobre scorsi ha partecipato, in rappresentanza della Commissione bilancio, alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* nell'Unione, tenutasi a Budapest.

La Conferenza è stata strutturata in tre sessioni, di cui la prima sul tema dei risvolti competitivi inerenti alla diffusione delle auto elettriche nell'Unione europea e al relativo processo decisionale; la seconda sessione è stata dedicata al nuovo quadro sulla *governance* economica del Patto di stabilità e

crescita; la terza sessione ha riguardato l'impatto del Bilancio dell'Unione europea per la politica di coesione sul Quadro finanziario pluriennale.

Nel corso della discussione, è emersa - al di là degli specifici profili tematici affrontati in ciascuna sessione - una comune consapevolezza relativamente al fatto che l'Unione europea sia chiamata, nell'ambito di uno scenario internazionale sempre più critico e sempre più complesso, a scelte coraggiose e strategiche per affrontare le sfide del futuro.

Da più parti è stata ampiamente citato il rapporto Draghi, evidenziandone l'analisi relativa ai ritardi che l'Unione europea sta accumulando da anni nei confronti degli Stati Uniti e della Cina, e alla necessità di imprimere nuovo slancio agli investimenti produttivi e all'innovazione tecnologica, necessari a garantire la competitività futura della nostra economia e la solidità dell'intera costruzione europea.

Nella sessione relativa alla riforma della *governance*, di specifica competenza della Commissione bilancio, ci sono state delle interessanti relazioni introduttive. Il Presidente della commissione bilancio dell'Assemblea ungherese, Zoltán Vajda, che presiedeva la sessione, ha parlato, tra l'altro, delle sfide da affrontare per mantenere la disciplina di bilancio, tra le quali gli *shock* economici, le pressioni politiche e gli errori di previsione. Il Segretario di Stato del Ministero delle Finanze ungherese, Péter Benő Banai, ha sottolineato le regole ungheresi per mantenere la disciplina di bilancio. Ha quindi svolto una relazione il direttore del *Fiscal Responsibility Institute*, un'organizzazione non governativa ungherese, citando i risultati di un'indagine sui bilanci aperti condotta in circa 110-130 Paesi, all'esito della quale è emerso che il controllo parlamentare dei bilanci statali è diminuito negli ultimi otto anni.

I rappresentanti dei Parlamenti nazionali, intervenuti nel dibattito, hanno invece espresso le proprie valutazioni, anche con accenti critici, sulle nuove regole finanziarie e sull'impatto che esse potranno avere nel breve e nel lungo periodo sulle economie nazionali. Se i rappresentanti di alcuni Paesi, come la Germania, l'Olanda, il Lussemburgo, hanno insistito sulla necessità che la maggiore flessibilità introdotta nel nuovo quadro di *governance* non si traduca in una maggiore lassità nel controllo del debito, molti altri, come la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Spagna, Cipro, nonché la Danimarca, hanno affermato con forza che il doveroso rispetto dei parametri fissati non deve ostacolare la crescita e lo sviluppo, a garanzia del rafforzamento delle nostre società e del futuro delle nuove generazioni.

In via generale, è stata affermata da parte di tutti i rappresentanti dei Parlamenti nazionali l'opportunità di ricercare nell'applicazione delle nuove regole il giusto e sano equilibrio tra la prudenza e la responsabilità finanziaria e la strategicità degli investimenti.

La Senatrice riferisce che, nel suo intervento, ha sottolineato l'impegno italiano per un approccio responsabile e costruttivo alla riforma, utile a coniugare l'obiettivo della necessaria solidità dei bilanci nazionali con l'indispensabile sostegno alla crescita e agli investimenti. Ha fatto riferimento al percorso del Governo e del Parlamento italiano, che ha portato ad analizzare e approvare il Piano strutturale nei giusti tempi. Ha tuttavia sottolineato il rammarico per la mancata automatica esclusione, dall'equilibrio di deficit e debito da rispettare, delle spese in investimenti strategici, coerenti con le priorità stabilite in sede europea, e la necessità che si amplino i margini di flessibilità volti a conferire la piena titolarità dei Governi e dei Parlamenti nazionali nei percorsi di aggiustamento, in quanto non può esserci una "ricetta" economica adeguata ed efficace per tutti gli Stati membri. Nel richiamare il rapporto Draghi, laddove fa espresso riferimento all'esito negativo delle politiche economiche procicliche adottate nel passato, che hanno minato i sistemi sociali degli Stati membri, ha insistito sulla necessità che le nuove regole della *governance* possano contribuire efficacemente al recupero di competitività dell'intero sistema Europa. A tal fine, ha proposto di scomputare dal tetto della spesa netta anche gli investimenti nelle politiche volte alla crescita demografica, che è alla base di un buon funzionamento dell'economia. Infatti, le politiche demografiche, volte alla promozione della natalità e della genitorialità, sebbene non possano essere definite tecnicamente come investimenti, servono però a incrementare la produttività di un paese e la sua resilienza, e pertanto dovrebbero essere, a suo avviso, il perno di una politica economica nazionale ed europea orientata alla crescita.

Infine, sottolinea che nel corso del dibattito è stato fatto riferimento da più parti all'opportunità di attribuire una maggiore responsabilità ai Parlamenti nella valutazione e nel controllo dei bilanci statali e dei piani strutturali.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il Presidente avverte che l'odierno Ufficio di Presidenza integrato, già convocato alle ore 13,30, è anticipato al termine della seduta plenaria, già convocata alle ore 9.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 181 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 26 MARZO 2024

181ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE CONSULTIVA

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda i profili di competenza dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, oggetto del disegno di legge in titolo, il relatore [RUSSO](#) (FdI) segnala innanzitutto che la sanità è compresa fra i settori di reciproco interesse, per i quali l'articolo 2 prevede l'obiettivo di istituire una cooperazione, mentre ai sensi dell'articolo 10 le parti possono discutere e scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di controllo in materia sanitaria e fitosanitaria.

L'articolo 22 prevede la collaborazione tra le parti in materia di droghe illecite, fondata sul coordinamento efficace fra le autorità competenti, comprese quelle sanitarie.

L'articolo 35 dispone in merito all'intensificazione della cooperazione nelle materie dell'occupazione e degli affari sociali, finalizzata al potenziamento della dimensione sociale della globalizzazione.

La cooperazione nel settore sanitario è oggetto dell'articolo 36, con la finalità di migliorare le condizioni di salute trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili.

In conclusione presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala che il disegno di legge in esame delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di costituire un quadro normativo organico per il settore florovivaistico.

Per quanto riguarda i profili di competenza dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 2, comma 1, lettera e), prevede l'elaborazione di un Piano nazionale del settore florovivaistico, il quale, ai sensi della successiva lettera f), deve individuare azioni volte, tra l'altro, alla formazione professionale.

Ai sensi della lettera *o*) il Governo definisce le figure professionali che operano nel comparto, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica, mentre la lettera *p*) prevede la promozione dell'attivazione di percorsi formativi. La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) pone in evidenza l'utilità di audizioni sul provvedimento, in considerazione della rilevanza delle disposizioni concernenti gli aspetti della formazione e della disciplina del lavoro nel settore.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente il termine ormai prossimo per la presentazione degli emendamenti. La Commissione di merito può tuttavia determinare, nella sua autonomia, di ricorrere alle audizioni auspiccate dalla senatrice Furlan.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ritiene che il parere della Commissione debba contemplare uno specifico riferimento al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La proposta è accolta dalla relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), la quale formula di conseguenza uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) rileva, per quanto di competenza, che tra le definizioni impiegate nel quadro della disciplina delle attività videoludiche proposta vi è quella, di cui alla lettera *h*) dell'articolo 2, di «giocatore professionista». Tale figura è distinta dal «giocatore amatoriale», di cui alla lettera *i*).

L'articolo 4 disciplina la partecipazione dei minori alle competizioni videoludiche.

L'articolo 8, comma 1, dispone in merito alla possibilità, per i giocatori e gli operatori videoludici, di prestare la propria attività attraverso contratti di lavoro.

Il successivo comma 2 prevede che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, convochi un tavolo tecnico per l'individuazione di linee guida o eventuali deroghe condivise per la regolamentazione dei contratti dei giocatori. Queste saranno successivamente adottate dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sottolinea l'intenzione della propria parte politica di presentare proposte emendative presso la Commissione di merito. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) interviene a sua volta per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Messa in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine approvata a maggioranza.

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del disegno di legge n. 180, la relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) dà conto innanzitutto dei requisiti degli specialisti cui spetta il riconoscimento dell'alunno con alto potenziale cognitivo, ai sensi dell'articolo 3. Il medesimo articolo specifica altresì le strutture nelle quali si può effettuare il riconoscimento. Prevede inoltre il concerto con il Ministro della salute ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per l'adozione di un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accREDITAMENTO delle associazioni e delle strutture private.

L'articolo 5 dispone, per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per lo psicologo

scolastico, la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria sull'alto potenziale cognitivo.

È inoltre disposta l'istituzione di almeno un esame curricolare in materia di alto potenziale cognitivo presso determinati corsi di laurea e le scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.

Il successivo regolamento di attuazione è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute.

Il disegno di legge n. 1041 prevede, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. I commi 3 e 4 riguardano l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con compiti di coordinamento e di monitoraggio.

L'articolo 3 prevede lo svolgimento di attività mirate di formazione dei docenti.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la partecipazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa valutazione dei progetti presentati. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, il comma 2 dispone che le istituzioni scolastiche utilizzino le risorse dell'organico dell'autonomia, senza prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP), fatta presente la complessità dell'oggetto dei disegni di legge in esame, chiede di rinviare il seguito dell'esame congiunto, così da consentire gli opportuni approfondimenti.

Il presidente [ZAFFINI](#) accoglie la richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 40 emendamenti riferiti al testo base, disegno di legge n. 990, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di giovedì 4 aprile, riservandosi di definire nel dettaglio la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) lamenta il mancato accoglimento delle proposte del proprio Gruppo relative ai soggetti da audire nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 734 e n. 938, in materia di salute mentale.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta il criterio costantemente adottato riguardo la selezione dei soggetti chiamati in audizione, che privilegia rappresentanti di enti, soggetti associativi, società scientifiche o altre realtà di rilevanza collettiva, mentre non si è mai inteso procedere all'audizione di singoli esperti. Ai fini di un'ulteriore valutazione, suggerisce dunque di circostanziare adeguatamente la sussistenza dei requisiti richiamati.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) paventa il rischio che i soggetti che concretamente prendono parte alle audizioni vengano selezionati dalle realtà di appartenenza sulla base di criteri estranei al merito delle questioni trattate.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) lamenta a sua volta l'esclusione di uno studioso altamente qualificato

dal novero dei soggetti da audire con riferimento al disegno di legge n. 672, in materia di semplificazioni della legislazione sul lavoro e sociale.

Il presidente [ZAFFINI](#) ribadisce la necessità di coerenza con un criterio ormai consolidato, rispondente allo scopo di garantire il livello delle audizioni. Riconosce quindi l'opportunità di porre attenzione alla questione della selezione da parte delle singole organizzazioni, così da non sacrificare eccessivamente la pluralità delle competenze presenti.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sollecita la programmazione di un'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei più recenti dati riguardanti la povertà, in particolare minorile.

Il presidente [ZAFFINI](#) concorda, facendo altresì presente l'esigenza di una riflessione da parte di tutti i Gruppi parlamentari ai fini della migliore definizione dell'oggetto dell'audizione. Rammenta quindi l'interlocuzione avviata con il Ministro della salute allo scopo di programmare l'audizione, con particolare riguardo ai temi della medicina territoriale, dell'emergenza urgenza e delle professioni sanitarie.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La 10a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, fermo restando il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore florovivaistico.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [990](#)

G/990/1/10

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

La 10a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia" (Atto Senato n. 990),

premesso che:

l'articolo 3 prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1;

l'Istituto Superiore di sanità ha condotto un'analisi sui flussi dati regionali e nazionali relativi ai servizi ospedalieri (schede di dimissioni ospedaliere e flusso informativo dell'Emergenza Urgenza) dal 2017 al 2022. Particolarmente rilevante è la carenza di posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA): nel 2021 erano presenti in totale 403 letti di ricovero ordinario di NPIA a livello nazionale, corrispondenti a 4 letti ogni 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni a fronte di un tasso minimo necessario di 7 letti ogni 100.000 abitanti, con inoltre ben 5 Regioni totalmente prive di letti di ricovero ordinario di NPIA. Il tasso di posti letto italiano è tra i più bassi d'Europa, seguito solo da Spagna e Portogallo. I Paesi europei con un maggior tasso di posti letto per popolazione sono la Germania e l'Olanda, tra 10 e 15 volte superiore a quello italiano;

i risultati evidenziano rilevanti criticità nell'assistenza e nella continuità di cura per disturbi psichiatrici acuti e/o che richiedono l'accesso alle strutture ospedaliere di bambini e adolescenti (0-17 anni) tra il 2017 e il 2022, ed una rilevante disomogeneità interregionale delle risorse strutturali e umane a disposizione. In particolare, l'assistenza ospedaliera e sanitaria distrettuale (residenziale, semiresidenziale e dei centri ambulatoriali) risulta essere deficitaria e fortemente disomogenea per

quanto riguarda la distribuzione regionale e la dotazione di risorse dei servizi territoriali, semiresidenziali e residenziali nonché per il numero dei posti letto di NPIA, in particolare in confronto ai posti letto di pediatria e psichiatria;

l'analisi evidenzia, inoltre, il tasso di specialisti NPIA per milione di abitanti 0-17 anni non raggiunge gli *standard* minimi previsti dalla determinazione del fabbisogno del personale del SSN, approvato in Conferenza Unificata il 22 dicembre 2022 (300 medici specialisti per 1.000.000 di abitanti per i soli servizi territoriali) in nessuna Regione/PA. Le Regioni con maggiori carenze sono Calabria, Basilicata, Campania e Abruzzo, le quali dispongono di meno di un terzo degli specialisti NPIA specialistici necessari in base alla popolazione residente;

considerato che:

gli interventi preventivi più efficaci consistono nel riconoscere precocemente i casi a rischio o gli esordi di malattia e indirizzarli ad un trattamento specialistico condotto da persone esperte nel campo dei disturbi dell'alimentazione. Le carenze di personale presenti in tutta l'area della salute mentale spesso non permettono una presa in carico tempestiva. Le liste di attesa possono essere lunghe e la psicoterapia rappresenta l'unica terapia efficace è indispensabile il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo;

impegna il Governo:

a prevedere lo stanziamento di specifiche risorse volte a incrementare i medici specialisti in neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza operativi nell'ambito del sistema sanitario nazionale nonché un aumento dei posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) e limitare così una disomogeneità interregionale e garantire le cure necessarie di cura;

a prevedere, al fine di garantire interventi tempestivi e trattamenti efficaci alle persone affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo della salute mentale.

Art. 1

1.1

[Murelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole «bulimia nervosa» inserire le seguenti: «, sovrappeso e obesità»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per "sovrappeso e obesità" si intendono patologie determinate dal disturbo della nutrizione e dell'alimentazione che unitamente a condizioni genetiche ed endocrino-metaboliche generano nel malato una condizione di grave accumulo patologico di grasso corporeo.».*

1.2

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «tra cui la pica, disturbo di ruminazione, disturbo da evitamento/restrizione dell'assunzione di cibo, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione con specificazione, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione senza specificazione, come indicati nel DSM-5-TR.».

1.3

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «come indicati nel DSM-5-TR.».

1.4

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per "ortoressia" si intende un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato da

un'ossessione psicologica da mangiare sano.

3-quater. Per "abbuffate compulsive" (*Binge eating disorder-BED*) si intende un disturbo del comportamento alimentare particolarmente diffuso nell'infanzia e nell'adolescenza, che rappresenta nella maggior parte dei casi la prima manifestazione patologica di bulimia e anoressia in età adulta.

3-quinquies. Per "disturbo evitante e restrittivo dell'assunzione di cibo (*Avoidant/restrictive food intake disorder ARFID*)" si intende un disturbo del comportamento alimentare che colpisce soggetti molto giovani e che comporta l'evitamento del cibo e la grave perdita di peso non accompagnati a distorsione dell'immagine corporea."»

1.5

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di inserirvi i disturbi di cui al presente articolo.»

1.0.1

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Per le finalità del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per finanziarie campagne informative a livello regionale finalizzate all'evidenziazione dei rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e a promuovere le iniziative e i percorsi terapeutici ed assistenziali organizzati nell'ambito dei relativi piani regionali e provinciali. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di impiego delle stesse, sono definite con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

[Lopreato](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Potenti](#), [Murelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale)

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 580-bis. - (*Istigazione all'anoressia e alla bulimia*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche idonee a procurare, aggravare o celare l'anoressia nervosa o la bulimia nervosa è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. Le pene sono aumentate se la persona offesa è minore di anni sedici o priva della capacità di intendere e di volere."».

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 580-bis", apportare le seguenti modifiche:

- a) *Sopprimere le parole: «o rafforza»;*
- b) *Sopprimere le parole: «anche solo potenzialmente».*

2.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al capoverso "Art. 580-bis", terzo comma, dopo le parole: «di cui al primo» aggiungere le seguenti: «e al secondo».

Art. 3

3.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni, nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1.»

3.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Gli enti del Servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative delle malattie di cui all'articolo 1, comma 1,».

3.3

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) migliorare le modalità di cura dei soggetti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1, prevedendo che la presa in carico degli stessi avvenga sulla base di linee guida stabilite dal Ministero della salute e dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), con il coinvolgimento, quali luoghi di primo accesso, anche dei Consultori;».

3.4

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «soggetti colpiti» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle fasce di età inferiore ai 14 anni».

3.5

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «1) definendo procedure e protocolli che garantiscano livelli adeguati di omogeneità nei trattamenti erogati sul territorio nazionale al fine di superare le differenze regionali e, laddove ciò non sia possibile, prevedere trattamenti sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a cui i pazienti possano accedere con procedure celeri, nonché garantire la possibilità di scegliere le strutture terapeutico-riabilitative secondo criteri di appropriatezza da valutare caso per caso;

2) individuando strutture specifiche dedicate alla gestione delle complicanze mediche urgenti e della malnutrizione per difetto grave, evitando che tali strutture siano a contatto con pazienti terminali, con persone molto anziane o con pazienti che presentano gravi problemi internistici e frequenti urgenze mediche, nonché prevedere a tal fine la formazione adeguata del personale sanitario;

3) organizzando i servizi sanitari rivolti a pazienti fino al compimento del venticinquesimo anno

d'età in un'unità funzionale di salute mentale per l'infanzia e l'adolescenza (UFSMIA);».

3.6

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, a tal fine, appositi percorsi per la ripresa di una vita autonoma;»

3.7

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «personale sanitario,» inserire le seguenti: «dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale.»

3.8

[Furlan](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale;».

3.9

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo a supportare studi clinici coordinati a livello universitario con il coinvolgimento dei centri specializzati sul territorio nazionale;».

3.10

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «percorsi specifici» inserire le seguenti: «per la presa in carico».

3.11

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale, con particolare riferimento ai modelli culturali e sociali che alimentano la diffusione dei disturbi alimentari.».

3.12

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-bis) identificare in ogni regione luoghi di cura specifici, con personale qualificato e debitamente formato;

h-ter) creare una rete di centri regionali che interagiscano tra loro al fine di facilitare la mobilità interregionale dei pazienti e una rete di servizi provinciali che garantiscano:

- 1) una valutazione multidisciplinare in grado di fornire diagnosi e indicazioni al trattamento;*
- 2) livelli meno intensivi di cura, quali terapie ambulatoriali e, possibilmente, semiresidenziali;*
- 3) interventi di prevenzione e trattamento delle complicanze mediche;*
- 4) terapie psicoeducative e di supporto alla famiglia;*

5) l'invio dei pazienti da parte dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta o dei Centri salute mentale o dagli ospedali a centri specialistici che garantiscano i livelli di maggiore intensità di cura.».

3.13

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire l'Osservatorio Epidemiologico Permanente presso il Ministero della salute mirato ai disturbi del comportamento alimentare;».

3.14

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso l'Istituto Superiore di Sanità volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio».

3.15

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso il Ministero della salute volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio».

3.16

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) potenziare iniziative nelle scuole primarie e secondarie che diffondano la cultura dei sani stili di vita e che siano orientate nella prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione organizzate da professionisti sanitari che operano nel campo della nutrizione, salute e benessere psicologico.»

3.17

[Pirro](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sportelli di ascolto psicologico finalizzati a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti e a prevenire e contrastare la diffusione di disturbi del comportamento alimentare attraverso la promozione di percorsi mirati all'educazione ad una sana e corretta alimentazione».

3.18

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevedere che il documento di indirizzo "Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Percorso lilla in pronto soccorso" predisposto dal Ministero della salute sia adottato come protocollo nazionale da utilizzare per i pazienti con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione che accedono al pronto soccorso».

3.19

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, dopo la parola: «monitoraggio», inserire le seguenti: «e filtraggio».

Art. 4

4.1

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevedere che l'attribuzione del "codice lilla" nell'ambito del triage in pronto soccorso sulla base degli "Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con

disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. "Percorso lilla in pronto soccorso"» del Ministero della salute, avvenga in presenza dei servizi necessari alla presa in carico, multispecialistica complessa e integrata, del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;».

4.2

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «personale medico e scolastico» con le seguenti: «personale medico e sanitario, dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, del personale scolastico, degli allenatori, tecnici e istruttori sportivi».

4.0.1

[Zullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Tessera per l'assistenza)

1. Chiunque sia affetto dalle malattie sociali di cui all'articolo 1 è munito di una tessera personale che, sulla base di una certificazione del medico curante, attesta l'esistenza della malattia. La tessera è soggetta a rinnovo annuale da parte del medico curante ove venga accertato il persistere delle condizioni di malattia sociale del paziente.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i possessori della tessera di cui al comma 1, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le prestazioni di supporto psicologico, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

3. L'attestazione dell'esistenza della malattia priva di complicanze invalidanti non costituisce elemento ostativo all'idoneità fisica per l'iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'accesso alle attività lavorative e sportive.»

4.0.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Educazione emozionale)

1. Nell'ambito dei percorsi di educazione alla salute e nel rispetto dell'autonomia scolastica, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado è previsto l'insegnamento di un'autonoma disciplina, denominata "educazione emozionale", avente lo scopo di promuovere la consapevolezza della stretta connessione esistente tra alimentazione ed emozioni.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti della disciplina di cui al comma 1.».

Art. 5

5.1

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Gli istruttori di attività sportive non devono accettare di allenare persone senza la valutazione di un medico dello sport che tenga conto anche dell'indice di massa corporea (IMC/BMI).

4-ter. Gli istruttori di attività sportive che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4-bis sono soggetti a una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.».

Conseguentemente, nel titolo sostituire le parole: «l'immagine femminile per campagne pubblicitarie» con le seguenti: «dell'immagine corporea per campagne pubblicitarie e nello sport».

5.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Nella rubrica, sostituire la parola: «femminile» con la seguente: «corporea».

Art. 6

6.0.1

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede e disciplina l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale al fine di sensibilizzare gli studenti sul tema dei disturbi del comportamento alimentare e sulle loro conseguenze.»

6.0.2

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Osservatori regionali)

1. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di osservatori regionali al fine di monitorare e valutare l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge rispetto ai risultati conseguiti.»

Art. 7

7.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «particolare riferimento» inserire le seguenti: «ai dati epidemiologici e».

7.0.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 8

8.1

[Furlan](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

1.4.2.3.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 182 (ant.) del 04/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 4 APRILE 2024
182ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **LEONARDI** (FdI) rileva innanzitutto che l'articolo 1 dispone il riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea.

Segnala quindi che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando.

Inoltre, in base al comma 3, gli atti d'intesa tra l'Istituto e il Ministero dell'istruzione disciplinano le modalità di selezione del personale da collocare in comando e la sua assegnazione ai diversi istituti associati nella Rete.

Il riparto del personale docente comandato è indicato, ai sensi dell'articolo 4, nel rapporto che l'Istituto presenta annualmente ai ministeri dell'istruzione e della cultura.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **RUSSO** (FdI) osserva che il disegno di legge n. 658 prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, i cui obiettivi, come specificato dall'articolo 2, comma 3, comprendono: la riduzione dei costi che ostacolano la mobilità delle persone e condizionano il funzionamento del mercato del lavoro; la sostenibilità sociale, con particolare riguardo all'accessibilità, intesa in termini sia fisici, sia economici; la sostenibilità ambientale, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive e dell'inquinamento acustico.

In base al successivo comma 4, tra le finalità da tenere in considerazione allo scopo di definire priorità e obiettivi generali del Piano d'azione sono comprese la promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro e la definizione di criteri specifici per migliorare la qualità dell'aria intorno a scuole, strutture

sanitarie o altri luoghi di particolare sensibilità.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La proposta di parere è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Ha la parola la senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE), la quale segnala l'opportunità, ai fini del prosieguo della trattazione dei disegni di legge in titolo, di attendere la conclusione delle audizioni già previste presso la Commissione di merito.

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) esprime un avviso favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE ([COM\(2023\) 716 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa che è stata trasmessa la prevista relazione del Governo sulla proposta di regolamento in esame.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), premessa l'utilità della messa a disposizione della Commissione degli orientamenti del Governo sulla proposta di atto legislativo, specifica che nel documento non si ravvisano particolari criticità con riferimento alla proposta di regolamento, di cui è rilevata la compatibilità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Osserva inoltre, riguardo le modalità di adozione prospettate dalla Commissione europea, la preferenza accordata all'opzione legislativo-strategica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente la possibilità di procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 990.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) chiede un rinvio del seguito dell'esame congiunto, finalizzato a consentire l'approfondimento degli emendamenti presentati, propedeutico alla fase dell'illustrazione.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene di accogliere la proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 672 (semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 12,55.

1.4.2.3.3. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 185 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 16 APRILE 2024
185^a Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **SATTA (FdI)**, **nel riferire sul Documento di economia e finanza 2024, si sofferma**

preliminarmente sui valori tendenziali di finanza pubblica rilevabili a legislazione vigente, quindi sui valori tendenziali relativi al PIL e al tasso di disoccupazione.

Il Documento in titolo conferma e integra l'elenco di disegni di legge da qualificare come collegati alle leggi di bilancio definito dalla Nota di aggiornamento del DEF 2023.

In merito al settore del lavoro, il DEF in esame, oltre ai riferimenti relativi ai prossimi interventi futuri, ricorda i recenti provvedimenti adottati, tra cui il decreto-legge n. 48 del 2023.

Il Documento rammenta altresì che, nell'ambito della revisione del PNRR, la dotazione finanziaria per il Programma nazionale GOL è stata elevata da 4,4 a 5,4 miliardi. Precisa inoltre che rimangono in vigore gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di appartenenti a determinate categorie svantaggiate, mentre riguardo al settore pensionistico non sono recate indicazioni specifiche sui contenuti delle misure che potrebbero essere adottate.

Relativamente al settore sanitario è riferito che nel 2023 la spesa sanitaria è risultata pari a 131.119 milioni e viene dato conto delle singole componenti della spesa.

Nel Documento sono inoltre riportati i dati riguardanti l'andamento della spesa sanitaria nel quadriennio 2020-2023, nonché le previsioni relative al 2024 e al triennio successivo.

Nella Sezione III del Documento, dedicata al **Programma nazionale di riforma** (PNR), si fa riferimento a "Un sistema sanitario più efficiente, resiliente ed inclusivo" e viene indicata, tra gli assi portanti della strategia, la riforma dell'assistenza territoriale, oltre a una serie di obiettivi ulteriori.

Si fa quindi riferimento ai temi dell'innovazione, della ricerca e della digitalizzazione per il miglioramento del Servizio sanitario nazionale e viene evidenziato che l'Italia sta partecipando alla negoziazione della proposta di regolamento sullo Spazio europeo dei dati sanitari.

Nel paragrafo dedicato alle Politiche sociali sulla disabilità viene ricordato che è stato approvato il decreto legislativo con il quale sono state introdotte nuove politiche e strumenti a tutela degli anziani non autosufficienti.

Nell'ambito del Programma nazionale di riforma è specificato che la legge di bilancio per il 2024 ha

previsto il rifinanziamento del Fondo per l'accoglienza dei migranti e l'incremento della dotazione dell'Istituto Nazionale per la Promozione della salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie della Povertà.

Il Documento in esame dà poi conto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, quali traguardi necessari del processo di riforma economica e sociale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) esprime la valutazione sfavorevole della propria parte politica rispetto al decremento della spesa sanitaria in rapporto al PIL, la quale conferma la tendenza del Governo a definanziare il Servizio sanitario nazionale. L'esito di questa politica consiste nell'impossibilità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini e di soddisfare le esigenze di personale della sanità pubblica. La risposta finora fornita alla carenza degli organici è consistita piuttosto nell'aumento delle ore di lavoro dei singoli professionisti. Il previsto innalzamento del limite agli acquisti dal settore privato accreditato rappresenta un'ulteriore prova del fallimento della politica sanitaria del Governo, certificato a suo avviso dal Documento in esame.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) motiva la contrarietà del suo Gruppo al DEF in esame, rilevando preliminarmente le difficoltà del Governo sul piano del reperimento delle risorse necessarie alla copertura degli interventi fiscali che ritiene più importanti, oltre a una generale mancanza di strategia e di scelte precise in prospettiva futura.

Per quanto riguarda la dinamica della spesa sanitaria, sottolinea la contrazione in rapporto al prodotto interno lordo, che giunge a livelli ritenuti universalmente incompatibili con la tenuta stessa del sistema sanitario. Tale andamento induce infatti a prevedere il progressivo smantellamento del servizio sanitario universale.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) rileva l'eccessiva genericità del Documento in esame riguardo la copertura degli impegni di spesa, specialmente in conseguenza della mancanza di volontà di procedere a un'ideale imposizione sugli extra profitti.

Particolarmente preoccupante è la contrazione, in relazione al PIL, del finanziamento della sanità, pur a fronte di esigenze insopprimibili quali quelle relative al personale. Lo stesso sostegno del Governo e della maggioranza al progetto di realizzazione dell'autonomia regionale differenziata è a sua volta, in questo contesto, una conferma della volontà di rinunciare a un effettivo rafforzamento del sistema sanitario nazionale e universale delineato dalla riforma del 1978.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdl) rileva nel DEF in esame la presenza di un disegno riformatore, articolato in una pluralità di interventi e obiettivi, volto a una complessiva riorganizzazione di sistema, funzionale a garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie tenendo conto degli attuali bisogni della popolazione e della necessità di rendere efficiente la spesa.

Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale non è comunque oggetto di alcuna riduzione, in ragione dell'aumento della spesa prevista in termini assoluti, attestato dal DEF. L'aumento delle risorse destinate al settore è anzi sostanziale e consente di far fronte a impegni di grande rilevanza, quali i rinnovi contrattuali.

Il complesso degli interventi previsti ha del resto luogo in un contesto finanziario reso difficile da misure varate nella scorsa legislatura, come il *superbonus*, che hanno aggravato il quadro della finanza pubblica e reso più urgente l'esigenza di razionalizzazione della spesa.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) chiede che la discussione generale resti aperta, così da consentire lo svolgimento di ulteriori interventi.

Il presidente [ZAFFINI](#) fornisce rassicurazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Caparvi e altri; Mollicone e Malaguti

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Dato conto dell'obiettivo fondamentale del disegno di legge n. 1038, la relatrice [LEONARDI](#) (Fdl) segnala l'articolo 5, il quale dispone l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le

manifestazioni di rievocazione storica, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, che si avvale del personale messo a disposizione dal Ministero della cultura.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi. Tra i principi e criteri direttivi è compresa, ai sensi del comma 2, lettera q), la promozione della formazione di figure professionali e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE), specificato che disegno di legge in esame è volto a favorire iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, si sofferma, per quanto di competenza, sull'articolo 3, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di azioni formative per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Oggetto dell'articolo 4 è la sperimentazione nazionale triennale da svolgere sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con obiettivi specifici. In tale ambito è disposta la costituzione del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'attuazione della sperimentazione, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

L'articolo 5, comma 1, specifica che con il decreto di cui all'articolo 4 sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione anche nell'ambito dei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Il successivo comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione di cui all'articolo 4, con le finalità ivi specificate, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) suggerisce di rinviare lo svolgimento del dibattito ad una successiva seduta, anche tenuto conto dell'opportunità di disporre di quanto acquisito dalla Commissione di merito in sede di audizione.

Il presidente [ZAFFINI](#) acconsente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) giudica i disegni di legge in titolo condivisibili con riguardo alla finalità di garantire adeguato sostegno agli alunni ad alto potenziale cognitivo. Suscitano tuttavia notevole perplessità le previsioni volte a consentire la valutazione iniziale a soggetti privati, tra l'altro a fronte dell'assenza di risorse aggiuntive per il settore pubblico.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) si esprime sfavorevolmente riguardo il susseguirsi di proposte

legislative riguardanti il sistema scolastico, le quali costituiscono un complesso di interventi del tutto frammentario, controproducente rispetto alle reali esigenze del settore. Per quanto riguarda il merito dei provvedimenti in esame, desta perplessità l'idea di fondo consistente nella creazione di ambiti separati all'interno delle scuole, quando il sistema di istruzione dovrebbe essere improntato all'integrazione e alla cooperazione, e non certo alla competizione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) osserva la reiterazione di procedimenti relativi a disegni di legge riguardanti la scuola, costantemente connotati dall'assenza di previsioni di incremento delle risorse. Tali iniziative legislative recano previsioni destinate ad aggravare il carico di lavoro del personale docente e non presentano comunque alcuna connessione organica. In assenza di una reale visione strategica, la maggioranza sostiene un disegno basato su un'impostazione autoritaria e repressiva, funzionale ad un'accentuazione delle diseguaglianze.

Conclude formulando una valutazione negativa sui disegni di legge in titolo.

Nel replicare agli intervenuti, la relatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) fa presente che i disegni di legge in esame hanno in realtà una finalità di inclusione, in quanto recanti disposizioni volte a un adeguamento delle istituzioni scolastiche alle esigenze degli alunni ad alto potenziale cognitivo.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole su entrambi i disegni di legge in esame.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,40.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.